

TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26

Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)

(Pubblicato sul BUR S.O. n. 11 del 17 febbraio 2016)

Modificato dal decreto del Presidente della Regione del 22 giugno 2016, n. 128, pubblicato sul BUR del 6 luglio 2016, n. 27

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità
Articolo 2 Pacchetto giovani e tipologie di intervento
Articolo 3 Aree di intervento
Articolo 4 Strutture competenti
Articolo 5 Funzioni delegate
Articolo 6 Divieto generale di pluricontribuzione
Articolo 7 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 8 Beneficiari
Articolo 9 Agricoltore in attività
Articolo 10 Primo insediamento
Articolo 11 Adeguate competenze professionali
Articolo 12 Piano aziendale

CAPO III ENTITA' DEL PREMIO E DEGLI AIUTI, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 13 Entità del premio
Articolo 14 Costo minimo e massimo, entità degli aiuti
Articolo 15 Operazioni ammissibili a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1
Articolo 16 Operazioni ammissibili a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2
Articolo 17 Requisiti di ammissibilità generali delle operazioni
Articolo 18 Tipologia di intervento 4.1.1 - requisiti di ammissibilità specifici
Articolo 19 Tipologia di intervento 4.1.2 - requisiti di ammissibilità specifici
Articolo 20 Operazioni non ammissibili
Articolo 21 Costi ammissibili a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 e 4.1.2
Articolo 22 Locazione finanziaria
Articolo 23 Contributi in natura
Articolo 24 Congruità e ragionevolezza dei costi
Articolo 25 Costi non ammissibili
Articolo 26 Accesso ai servizi di formazione e consulenza

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO E DELL'AIUTO

Articolo 27 Presentazione delle domande del pacchetto giovani
Articolo 28 Documentazione da allegare alle domande di premio e di aiuto
Articolo 29 Criteri di selezione e di priorità
Articolo 30 Istruttoria della domanda e concessione del premio e dell'aiuto
Articolo 31 Graduatoria
Articolo 32 Contenuto del provvedimento di concessione del finanziamento

CAPO V ATTUAZIONE DEL PACCHETTO

Articolo 33 Avvio e conclusione
Articolo 34 Proroghe
Articolo 35 Varianti sostanziali
Articolo 36 Varianti non sostanziali
Articolo 37 Subentro e cambio del beneficiario del premio e dell'aiuto

TITOLO CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 38 Modalità di rendicontazione dei costi
Articolo 39 Liquidazione dell'anticipo del premio
Articolo 40 Liquidazione del saldo del premio
Articolo 41 Liquidazione dell'anticipo degli aiuti
Articolo 42 Liquidazione in acconto degli aiuti
Articolo 43 Liquidazione a saldo degli aiuti
Articolo 44 Impegni essenziali
Articolo 45 Impegni accessori
Articolo 46 Ritiro di domande di aiuto, di pagamento e dichiarazioni
Articolo 47 Errori palesi
Articolo 48 Revoca dell'aiuto
Articolo 49 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 50 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51 Disposizione di rinvio
Articolo 52 Norma transitoria
Articolo 53 Trattamento dei dati personali
Articolo 54 Rinvio dinamico
Articolo 55 Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in standard output (so) con riferimento alle finalità previste dal programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Allegato B Tabelle irrigue, modalità di calcolo del Risparmio idrico potenziale e del Risparmio idrico effettivo
Allegato C Documentazione da allegare alle domande di aiuto
Allegato D Criteri di selezione da applicare ai fini della formazione delle graduatorie
Allegato E Documentazione da allegare alle domande di pagamento
Allegato F Domanda semplificata di pacchetto

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, di seguito denominato PSR, finalizzati a favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura, mediante la modalità di accesso a pacchetto, denominata Pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La tipologia di accesso di cui al comma 1 è finalizzata a promuovere il ricambio generazionale, con l'obiettivo di aumentare la redditività e la competitività del settore agricolo, attraverso l'insediamento di giovani agricoltori, adeguatamente qualificati, supportandoli nella fase di avvio dell'impresa. L'insediamento di giovani agricoltori contribuisce anche ad orientare i processi produttivi verso l'applicazione di metodi di lavorazione sostenibile e ad una maggiore attenzione al contesto ambientale di lavoro e alla qualità delle produzioni.

Articolo 2 Pacchetto giovani e tipologie di intervento

1. Il Pacchetto giovani si attua, nel contesto di un accesso di progettazione integrata, attraverso la concessione contestuale di:

- a) un premio, concesso al beneficiario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) previsto dalla tipologia di intervento 6.1 del PSR, per l'avviamento di imprese di giovani agricoltori;
- b) un aiuto, concesso ai beneficiari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), previsto dalla tipologia di intervento 4.1.1 del PSR, di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole, o dalla tipologia di intervento 4.1.2 del PSR, finalizzata all'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole o entrambe
- c) l'adesione obbligatoria ai servizi di formazione o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1 del PSR, relativa al sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 del PSR, relativa ai servizi di consulenza rivolti agli operatori agricoli, forestali e alle piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, attive nelle aree rurali del PSR.

Articolo 3 Aree di intervento

1. Il presente regolamento si applica ai Pacchetti giovani attuati su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4 Strutture competenti

1. Ai fini di cui al presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti

- a) Autorità di Gestione;
- b) Struttura responsabile;
- c) Ufficio attuatore;

2. L'Autorità di Gestione è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale di cui al comma 2.

4. L'Ufficio attuatore è il servizio competente per l'attuazione delle misure e delle azioni del programma di sviluppo rurale Direzione centrale di cui al comma 2.

Articolo 5 Funzioni delegate

1. Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'Organismo pagatore viene delegata, in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e allegato I, punto C) al Regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014, all'Autorità di Gestione, la quale affida alla Struttura responsabile l'attuazione dei tipi di intervento di cui all'articolo 2 e all'Ufficio attuatore l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento, fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario.

Articolo 6 Divieto generale di pluricontribuzione

1. Ai sensi dell'articolo 30, del regolamento (UE) 1306/2013, i costi finanziati con il presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico.

2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), il divieto di cui al comma 2 non si applica agli aiuti in cui l'acquisto di immobili da parte del titolare di azienda agricola sia finalizzato ad evitare il frazionamento dell'azienda agricola, ovvero a consentire l'ampliamento o l'accorpamento con l'esclusivo fine di incrementare il patrimonio fondiario utilizzabile e funzionale alla gestione dell'azienda interessata.

Articolo 7 Protezione e valutazione ambientale¹

1. Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, il provvedimento di concessione dell'aiuto è preceduto da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), ed è presentata all'ufficio attuatore entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 30, comma 2, lettera i), prorogabili di ulteriori sei mesi.

2. La proroga di cui al comma 1 è concessa dall'ufficio attuatore su richiesta motivata presentata dal beneficiario prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui al medesimo comma.

CAPO II BENEFICIARI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 8 Beneficiari

1. I beneficiari di cui all'articolo 2 sono:

a) il giovane agricoltore, definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento (UE) 1305/2013, in relazione alla tipologia di intervento 6.1 e che al momento della presentazione della domanda di pacchetto giovani ha i requisiti di cui al comma 2.

b) le aziende agricole, di cui al comma 3, in relazione alle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2;

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il giovane agricoltore possiede i seguenti requisiti:

a) alla data di presentazione della domanda di pacchetto giovani ha un'età compresa tra diciotto anni compiuti e non superiore a quarant'anni;

b) è un agricoltore in attività, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1307/2013 o si impegna ad acquisire tale qualifica entro diciotto mesi dalla data dell'insediamento, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1305/2013;

c) si insedia, per la prima volta, in qualità di capo dell'azienda in un'azienda agricola con i requisiti di cui al comma 3;

d) possiede adeguate qualifiche e competenze professionali, di cui all'articolo 11, comma 1, o le ottiene entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo 11.

3. L'azienda neo costituita o in cui il giovane si insedia, alla data di presentazione della domanda pacchetto giovani:

a) è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);

b) è piccola impresa o microimpresa, come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014:

1) piccola impresa intesa come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

2) microimpresa, intesa come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

c) ha una dimensione economica, minima e massima, espressa in termini di Standard Output, di cui al regolamento (UE) 1198/2014 e la cui metodologia è illustrata nell'Allegato A, pari a;

¹ Articolo sostituito da DPREG 128/2016/Pres, articolo 1.

- 1) localizzazione della SAU prevalente nelle are rurali D: dimensione economica minima euro 10.000,00, dimensione economica massima euro 200.000,00;
 - 2) localizzazione della SAU prevalente nelle are rurali C: dimensione economica minima euro 13.000,00, dimensione economica massima euro 200.000,00;
 - 3) localizzazione della SAU prevalente nelle altre aree²: dimensione economica minima euro 15.000,00, dimensione economica massima euro 200.000,00;
 - d) non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
 - e) non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.
- ³3 bis. La dimensione economica massima di cui al comma 3, lettera c) è verificata alla data della presentazione della domanda di pacchetto.
4. Qualora si insedino più giovani nella medesima azienda, la soglia minima di cui alla lettera c) del comma 3, è da considerarsi relativa ad ogni singolo giovane insediato e la soglia massima rimane invariata indipendentemente dal numero di giovani insediati.

Articolo 9 Agricoltore in attività

1. Sono considerati agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che, alla data di presentazione della domanda di pacchetto giovani, possiedono i requisiti di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014.

Articolo 10 Primo insediamento

1. Per primo insediamento, in qualità di capo dell'azienda di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola del giovane in qualità di:
- a) titolare di un'impresa agricola individuale;
 - b) amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;
 - c) socio amministratore, unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
 - d) socio amministratore, unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 807/2014, ove un giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo della stessa, le condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 807/2014, se la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, il giovane agricoltore deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri giovani agricoltori.
4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 807/2014, ove una persona giuridica sia, da sola o congiuntamente, controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti per il giovane si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.
5. Ove si insedino più giovani agricoltori nella stessa azienda, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i giovani agricoltori insediati e ciascuno di essi può accedere alla tipologia di intervento 6.1.

² Lettera modificata da DPREG 128/2016/Pres, articolo 2, comma 1, lettera a).

³ Comma aggiunto da DPREG 128/2016/Pres, articolo 2, comma 1, lettera b).

6. La nuova azienda, in cui il giovane si insedia, non può derivare dal frazionamento, di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente, salvo il trasferimento della conduzione dell'intera azienda familiare al giovane.

7. L'insediamento avviene nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto; l'inizio dell'insediamento coincide:

a) con la data di apertura di partita I.V.A. agricola per le aziende individuali;

b) con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone o socio amministratore, unico o delegato, per le società di capitali e cooperative.

8. Qualora l'insediamento abbia luogo in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013, il cui beneficiario risulti ancora nel corso del periodo vincolativo alla conduzione aziendale, il grado di responsabilità del nuovo insediato deve risultare condiviso equamente con il soggetto insediatosi precedentemente, equiparando questa situazione a quelle di pluri insediamento contestuale.

9. Le condizioni di cui al presente articolo vengono mantenute per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale di cinque anni dal pagamento finale dell'aiuto, di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

Articolo 11 Adeguate competenze professionali

1. Le adeguate competenze e conoscenze professionali in campo agricolo del giovane agricoltore sono acquisite, in alternativa, dalla presenza di una delle seguenti condizioni:

a) titolo di studio di perito agrario o agrotecnico oppure un diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario o titolo equipollente;

b) corso di formazione della durata minima di centocinquanta ore, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla gestione di un'impresa agricola e alle pratiche agricole rispettose dell'ambiente, al corretto uso dei fertilizzanti e all'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, con attestazione di superamento di verifica finale.

2. Nel caso in cui il giovane non sia in possesso delle competenze e delle conoscenze professionali previste dal comma 1, tali competenze e conoscenze devono essere acquisite dal giovane entro trenta mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 30, comma 3, oppure entro il termine di conclusione del PA, ove tale termine sia inferiore ai trenta mesi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (UE) 807/2014.

Articolo 12 Piano aziendale

1. Il piano aziendale, di seguito denominato PA, redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e reperibile sul sito www.ismea.it, è allegato alla domanda di premio a pena di inammissibilità.

2. Il PA è coerente con le operazioni per le quali vengono attivate, a pacchetto, le tipologie di intervento di cui all'articolo 2.

3. Il PA di cui al comma 1 contiene gli elementi di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 807/2014 ed in particolare, con riferimento all'impresa neocostituita o in cui si insedia il giovane agricoltore, i seguenti elementi essenziali:

a) la descrizione della situazione di partenza dell'azienda, coerente con quanto riportato a fascicolo aziendale, quali l'orientamento produttivo, inclusa attività di allevamento, trasformazione e agriturismo, la situazione occupazionale ovvero numero di personale assunto a tempo indeterminato, il volume d'affari ai fini IVA, gli sbocchi di mercato;

b) il progetto di impresa, con l'evidenza delle tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo dell'attività dell'azienda, quali il mercato di riferimento, la strategia commerciale, l'integrazione con il territorio, l'organizzazione del ciclo produttivo ed aziendale nel suo complesso;

c) la dimensione economica dell'impresa, come definita in Allegato A, espressa in standard output di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), e la dimensione economica che, presumibilmente, sarà raggiunta a conclusione del PA;

d) il settore produttivo prevalente dell'azienda, determinato sulla base dello standard output, come definito in Allegato A, dell'azienda alla data di presentazione della domanda di aiuto;

e) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera d), rapportati ai tipi di intervento attivabili con il pacchetto giovani;

- f) un dettagliato piano finanziario distinto per operazioni e pertinente agli interventi collegati:
- 1) alle tipologie di intervento attivate a pacchetto;
 - 2) alle tipologie di intervento del PSR per le quali il giovane prevede l'accesso individuale;
 - 3) ai finanziamenti non previsti nel PSR;
- g) l'indicazione dell'eventuale progetto di filiera del PSR a cui il giovane intende partecipare o l'eventuale filiera o rete a cui il giovane partecipa;
- h) la descrizione degli investimenti immateriali programmati ed evidenza, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio;
- i) la descrizione delle esigenze formative e l'impegno a utilizzare il servizio di formazione di cui alla sottomisura 1.1 del PSR o la descrizione delle esigenze di consulenza aziendale e l'impegno ad utilizzare il servizio di consulenza di cui alla sottomisura 2.1 del PSR, entro il termine di conclusione del PA;
- j) un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati, declinato per le tipologie di intervento attivate e per eventuali interventi non finanziati con il PSR;
- k) la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del piano, formulata sulla base di oggettive valutazioni e idonea a comprovare in via previsionale il miglioramento della sostenibilità globale.
4. In caso di pluralità di insediamenti contestuali nella medesima azienda è prevista la presentazione di unico PA che evidenzia l'apporto di ogni singolo giovane al processo di sviluppo dell'azienda.

CAPO III ENTITA' DEL PREMIO E DEGLI AIUTI, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 13 Entità del premio

1. L'entità del premio, riferito alla tipologia di intervento 6.1, è calcolato sulla base dei seguenti criteri tra loro cumulabili:

a) localizzazione della superficie agricola utilizzata, (SAU) prevalente dell'azienda agricola neocostituita o in cui si insedia il giovane, nel rispetto dei seguenti parametri:

1) euro 40.000,00 aree Natura 2000, parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e aree caratterizzate da svantaggi naturali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1305/2013;

2) euro 30.000,00 in aree rurali C diverse da quelle di cui al punto 1);

3) euro 20.000,00 in aree diverse da quelle di cui ai punti 1) e 2);

b) euro 30.000,00 per aziende agricole neo costituite o in cui si insedia il giovane, che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

1) la prevalenza dei prodotti aziendali sono già certificati biologico, DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT o AQUA

2) la produzione delle materie prime necessarie alla realizzazione dei prodotti di cui al numero 1) è prevalente ed è gestita secondo i relativi disciplinari;

3) il cui PA preveda il raggiungimento delle condizioni di cui ai numeri 1) o 2) entro il termine di conclusione dello stesso.

2. Nel caso di insediamento di più giovani agricoltori, di cui all'articolo 10, comma 5, il premio, calcolato come previsto al comma 1, è concesso a ogni giovane insediato.

Articolo 14 Costo minimo e massimo, entità degli aiuti⁴

1. Il costo minimo degli interventi ammissibili relativi a beni mobili e immobili, previsti nel PA di cui all'articolo 12, per i quali è richiesto l'aiuto a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 o 4.1.2, oppure derivante dalla somma di entrambi, non è inferiore all'entità del premio di cui all'articolo 13.

2. Fatto salvo quanto indicato al comma 1, il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto:

a) per la tipologia di intervento 4.1.1 è pari a:

1) euro 20.000,00 per aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013;

2) euro 40.000,00 per le altre aree;

⁴ Articolo modificato da DPREG 128/2016/Pres, articolo 3.

b) per la tipologia di intervento 4.1.2 è pari a:

1) euro 10.000,00 per aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013;

2) euro 15.000,00 per le altre aree.

3. Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto:

a) per la tipologia di intervento 4.1.1 è pari a euro 1.500.000;

b) per la tipologia di intervento 4.1.2 è pari a euro 300.000.

4. L'entità dell'aiuto per la tipologia di intervento 4.1.1 è pari:

a) al 60 per cento del costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui agli articoli 30, 42 e 43 per operazioni relative alla produzione agricola;

b) al 40 per cento per operazioni relative alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla commercializzazione di prodotti agricoli di provenienza aziendale.

5. L'entità dell'aiuto per la tipologia di intervento 4.1.2 è pari al 60 per cento del costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dei controlli di cui agli articoli 30, 42 e 43.

Articolo 15 Operazioni ammissibili a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1

1. A valere sulla tipologia di intervento 4.1.1, sono ammissibili a finanziamento operazioni che prevedono interventi:

a) in fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, serre e strutture zootecniche, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende;

b) in fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende;

c) in macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la gestione o esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all'allevamento;

d) in macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli;

e) per la realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari:

1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario;

2) impianti frutticoli, escluse le short rotation, le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali;

3) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo;

4) terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali;

5) viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale;

f) di efficientamento energetico, mediante l'isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all'attività aziendale esistente, comprese le serre, relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti, finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda;

g) per la realizzazione di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto ed installazione di accumulatori dell'energia prodotta;

h) per aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa;

i) in schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorigene e gassose derivanti dalle lavorazioni;

j) per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti, oltre gli standard minimi fissati dalla normativa di settore vigente.

Articolo 16 Operazioni ammissibili a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2

1. A valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 sono ammissibili a finanziamento operazioni che prevedono interventi:

a) di conversione degli impianti di irrigazione esistenti da scorrimento a impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi (cd rotoloni), del tipo mobile (tipo ad ali impennate o ad ali translanti), localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di

microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua;

b) per la realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi come in dettaglio specificati alla lettera a);

c) per la realizzazione di sistemi di recupero e trattamento delle acque reflue aziendali a scopo irriguo, quali gli impianti di fitodepurazione, includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso;

d) per la realizzazione di sistemi di irrigazione a ciclo chiuso, senza dispersioni - flusso o riflusso a recupero d'acqua;

e) per la realizzazione di invasi aziendali, anche di utilizzo collettivo, di capacità utile massima di 250.000 metri cubi coerentemente con la demarcazione contenuta nell'accordo di partenariato con l'Italia, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 1303/2013, per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale;

f) in sistemi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione ivi compresi i contatori;

g) per la realizzazione di tipologie di intervento collegate direttamente a quelle previste alle lettere da a) a f), quali le dotazioni e l'impiantistica.

Articolo 17 Requisiti di ammissibilità generali delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 e 4.1.2 le operazioni:

a) sono realizzate interamente in Friuli Venezia Giulia;

b) migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale. Le prestazioni e la sostenibilità globale dell'impresa si intendono migliorate qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo tra quelli indicati ai numeri 1) o 2) unitamente al miglioramento previsionale di almeno un parametro della sostenibilità ambientale di cui al numero 3):

1) miglioramento del rendimento economico: gli investimenti introducono tecnologie innovative e sostenibili, favoriscono innovazione di processo e di prodotto, ottimizzano i fattori della produzione, concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;

2) miglioramento della qualità delle produzioni: gli investimenti favoriscono la riconversione o l'avvio di metodi di produzione biologici, contribuiscono a migliorare la qualità merceologica delle produzioni, favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o di certificazioni volontarie o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale e regionale, favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

3) miglioramento della sostenibilità ambientale: gli investimenti favoriscono la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico, la riduzione dell'inquinamento ambientale, l'efficientamento della gestione dei reflui zootecnici o di lavorazione, l'adesione a sistemi di certificazione ambientale, la conversione al metodo biologico, gli interventi di adattamento e mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici.

Articolo 18 Tipologia di intervento 4.1.1 - requisiti di ammissibilità specifici

1. Oltre ai requisiti di ammissibilità generali di cui all'articolo 17, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1, le operazioni:

a) relative alla trasformazione e alla commercializzazione, sono ammissibili se i prodotti agricoli, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono di provenienza aziendale in percentuale pari o superiore al 60 per cento del totale, verificata mediante un confronto in termini quantitativi fra prodotti ottenuti dall'attività agricola dell'azienda ed i prodotti acquistati da terzi;

b) relative all'efficientamento energetico, comportano un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione, sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

c) relative all'efficientamento energetico rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);

d) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

1) sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell'azienda, quindi destinati all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel PA, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;

2) hanno una potenza non superiore a 0,3 MWe per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MWe per le altre tipologie;

3) gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa prevedono l'utilizzo, almeno, del 50 per cento dell'energia termica prodotta;

4) qualora utilizzino l'energia solare, non consumano suolo;

e) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, gli impianti utilizzano solo scarti della produzione, reflui zootecnici e sottoprodotti, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate;

f) che prevedono delle emissioni in atmosfera, tali emissioni sono sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia, tenendo altresì in considerazione i Piani per la qualità dell'aria, ove previsti;

g) che prevedono la realizzazione di impianti idroelettrici sono realizzate nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

Articolo 19 Tipologia di intervento 4.1.2 - requisiti di ammissibilità specifici

1. Oltre ai requisiti di ammissibilità generali di cui all'articolo 17, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2:

a) le operazioni, con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, sono attuate in coerenza con gli indirizzi della direttiva 2000/60/CE, recepita con decreto legislativo 152/2006, in attuazione del Piano di gestione del bacino idrografico Alpi Orientali.

b) gli impianti irrigui e gli invasi aziendali sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1) il contatore-misuratore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento è installato o l'installazione è prevista dall'operazione;

2) il beneficiario si impegna ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica;

c) qualora l'intervento consista nel miglioramento o sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, lo stesso assicura un risparmio idrico potenziale, calcolabile in base alla formula e al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente risultante nelle tabelle Tecniche irrigue riportate in Allegato B, pari almeno:

1) al 25 per cento per passaggio da un impianto di categoria bassa efficienza (B) ad uno delle categorie superiori;

2) al 10 per cento per passaggio tra impianti della medesima categoria media efficienza (M);

3) al 5 per cento per passaggio da un impianto di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima (A).

d) se gli interventi riguardano corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

1) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento;

2) in caso di intervento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

e) nessuna delle condizioni di cui alle lettere c) e d) si applicano a un intervento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica cioè a interventi nella creazione di un bacino o a interventi nell'uso di acqua riciclata che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

f) in caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile massima di 250.000 mc, sono finanziabili, oltre all'esecuzione dell'invaso, solo le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale;

g) un'intervento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se sussistono le seguenti condizioni:

- 1) l'intervento è associato ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale, calcolabile in base al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente, pari, almeno, alle percentuali indicate alla lettera c);
 - 2) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento complessivo, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento nell'impianto di irrigazione esistente;
2. La metodologia da adottare per il calcolo della riduzione effettiva di cui al comma 1, lettera d) è esplicitata nell'Allegato B.

Articolo 20 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le operazioni:
 - a) prive dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 17, 18 e 19;
 - b) inerenti a tipologie di intervento non contemplate nel presente regolamento;
 - c) inerenti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - d) che non migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
 - e) per la sola tipologia di intervento 4.1.2, che non comportano una riduzione del consumo dell'acqua nelle percentuali minime previste nelle condizioni di ammissibilità;
 - f) per la sola tipologia di intervento 4.1.2, inerenti alla realizzazione di infrastrutture a servizio di più aziende;
 - g) gli impianti per la produzione di energia con utilizzo di colture dedicate;
 - h) per la sola tipologia di intervento 4.1.2, inerenti alla realizzazione di impianti, non associati ad interventi in impianti esistenti o non serviti dagli invasi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), che comportano un aumento netto della superficie irrigata;
 - i) che prevedono le short rotation e colture dedicate a biomassa in genere;
 - j) di impianto di piante annuali;
 - k) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
 - l) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che in entrata e in uscita non sono compresi nell'allegato I al Trattato dell'Unione Europea;
 - m) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che sono di provenienza aziendale in misura inferiore al 60 per cento del totale.
2. Non sono ammissibili a finanziamento le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di aiuto.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, si considera l'operazione portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
 - a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, del protocollo in arrivo del competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per l'acquisto dei beni immobili: la data del contratto;
 - c) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione o della certificazione di conformità;
 - d) per l'acquisto di beni mobili, esclusi gli impianti tecnologici, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 21 Costi ammissibili a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 e 4.1.2

1. Ai fini dell'aiuto di cui all'articolo 14, sono ammissibili a finanziamento, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 45 del regolamento (UE) 1305/2013, i costi che:
 - a) sono sostenuti, dall'azienda neo costituita o in cui si è insediato il giovane, successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto e nel corso della durata dell'operazione fatti salvi i costi generali sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto e connessi alla progettazione dell'intervento proposto ivi compresi gli studi di fattibilità;
 - b) sono preventivati e risultano necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;

- c) sono imputabili all'operazione finanziata e vi è una diretta relazione tra il costo sostenuto, l'operazione realizzata e gli obiettivi previsti;
- d) sono pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
- e) sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati, nel rispetto dei principi contabili vigenti;
- f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) per la sola tipologia di intervento 4.1.1, acquisto, compreso il leasing, di immobili;
- b) per la sola tipologia di intervento 4.1.1, costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale;
- c) per la sola tipologia di intervento 4.1.1, miglioramenti fondiari;
- d) per la sola tipologia di intervento 4.1.2, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di stazioni di controllo o di monitoraggio, vasche o bacini di raccolta delle sole acque meteoriche, impianti di fitodepurazione, rete di adduzione e distribuzione irrigua esclusivamente aziendale o altri beni immobili strettamente connessi con l'operazione
- e) per la tipologia di intervento 4.1.1, acquisto, di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene
- f) per la tipologia di intervento 4.1.2, acquisto di nuovi impianti, contatori-misuratori, macchinari e attrezzature nuove connesse con l'operazione comprese quelle finalizzate alla programmazione, alla gestione, alla misurazione al controllo, al telecontrollo e all'automatizzazione del consumo d'acqua, alla gestione della fertirrigazione;
- g) i costi generali collegati ai costi di cui alle lettere da a) a f), quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché trattasi di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili nel limite del 10 per cento dei costi di cui alle lettere da a) a f);
- h) I costi per analisi ambientali al fine di valutare che l'operazione non ha impatti significativi sull'ambiente;
- i) per la sola tipologia di intervento 4.1.1, gli interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze;
- j) per la sola tipologia di intervento 4.1.2, acquisto di software.

3. L'acquisto di terreni non edificati, ma edificabili, è ammissibile per le sole operazioni in attuazione della tipologia di intervento 4.1.1:

- a) ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell'attività del richiedente, ammissibili a finanziamento e facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto l'aiuto;
- b) ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 1303/2013, entro il limite:
 - 1) del 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione considerata;
 - 2) del 15 per cento del costo ammissibile dell'operazione considerata, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici.

4. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), il richiedente allega alla domanda di aiuto l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.

5. L'acquisto di fabbricati è ammesso, solo per operazioni presentate a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1, se:

- a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;
- c) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;
- d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;

f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

6. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata e relativa alla tipologia di intervento 4.1.1.

7. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 5, il beneficiario allega alla domanda di aiuto:

a) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui alle lettere d) ed e);

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f);

c) un PA che, tra l'altro, dettaglia il rispetto dei requisiti di cui alle lettere da a) a c).

8. Relativamente a tutte le tipologie di intervento, per gli interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i richiedenti devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale, di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

Articolo 22 Locazione finanziaria

1. Per la sola tipologia di intervento 4.1.1, la locazione finanziaria (leasing), è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione ad operazioni in beni immobili e di acquisto di macchine, attrezzature, anche informatiche, ed impianti.⁵

2. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo del valore di mercato del bene.

3. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.

4. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi

Articolo 23 Contributi in natura

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 e:

a) sono preventivati e quantificati nella documentazione allegata alla domanda di aiuto;

b) consistano in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali;

c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;

d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, approvato con deliberazione di Giunta regionale e in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;

e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;

f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.

2. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettera a) viene allegato alla domanda di aiuto il computo metrico estimativo inerente ai lavori eseguiti in economia e a dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere

⁵ Comma modificato da DPREG 128/2016/Pres, articolo 4.

da b) a f), viene allegata l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.

3. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 24, a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.

4. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.

5. Ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d), per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento.

6. A norma dell'articolo 69, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 1303/2013, il sostegno pubblico totale a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, esclusi l'importo dei contributi in natura al termine dell'operazione.

Articolo 24 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. La valutazione della congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti a valere sulle tipologie di intervento attivate nel pacchetto avviene:

a) per investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, mediante la presentazione di progetti corredati da disegni, planimetrie, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e da computi metrici estimativi analitici preventivi, redatti da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute negli elenchi dei prezzi unitari massimi ammissibili per la determinazione della ragionevolezza dei costi approvati con deliberazione di Giunta regionale e in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto;

b) nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti negli elenchi di cui alla lettera a), mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti elenchi;

c) per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari ivi compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, mediante la presentazione di:

1) almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura;

2) una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;

d) per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, mediante la presentazione di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;

e) nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, mediante la presentazione di una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

f) per investimenti in beni immateriali quali le spese tecniche, consulenze, studi di fattibilità, o similari, in assenza degli elenchi di cui alla lettera a), mediante la presentazione di:

1) almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti;

2) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il richiedente, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, in caso di investimenti in beni immobili materiali, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, in sede di rendicontazione la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata allegando alla domanda di pagamento, in acconto e a saldo:

- a) i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo dell'aiuto liquidabile, è assunto a riferimento l'importo totale più favorevole, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, l'aiuto liquidabile non può essere superiore all'aiuto concesso. In caso di appalti di lavori, per i quali si applica il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo sono quelli previsti nel contratto;
- b) la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Articolo 25 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati costi ammissibili;

- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto fatti salvi i costi generali sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto e connessi alla progettazione dell'intervento proposto ivi compresi gli studi di fattibilità
- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nel PA di cui all'articolo 12;
- c) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- f) per la sola tipologia di intervento 4.1.2, l'acquisto in leasing;
- g) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
- h) per la sola tipologia di intervento 4.1.2, l'acquisto di terreni e fabbricati;
- i) i lavori, le opere o gli acquisti non direttamente connessi alla realizzazione dell'operazione;
- j) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo, l'acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini comprese le barriques;
- k) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- l) le spese e gli oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- m) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- n) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- o) l'acquisto di animali fatto salvo quanto previsto nella scheda della tipologia di intervento 6.4.2 relativamente all'acquisto di animali destinati esclusivamente alle attività didattiche e sociali;
- p) gli interessi passivi;
- q) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 26 Accesso ai servizi di formazione e consulenza⁶

1. A perfezionamento del pacchetto giovani di cui all'articolo 2, il beneficiario aderisce obbligatoriamente, indicandolo nella domanda di pacchetto, in alternativa:

- a) ai servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1.1 del PSR;
- b) all'acquisizione di servizi di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1.1 del PSR.

2. Con riferimento al comma 1, lettera a), sono previsti:

- a) corsi collettivi per la formazione o l'aggiornamento contraddistinti dallo svolgimento di attività in aula, integrate, eventualmente, da visite sul campo. Le attività formative vengono anche attuate attraverso sperimentazioni, che prevedano il ricorso alla modalità e – learning, incontri seminariali, forum di discussione, anche online, tematici di carattere formativo;

⁶ Articolo modificato da DPREG 128/2016/Pres, articolo 5.

- b) percorsi di coaching, legati a bisogni espressi a livello di singola azienda agricola.
3. I servizi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono erogati al beneficiario da soggetti pubblici o privati aventi tra i propri fini statuari la formazione professionale.
4. Con riferimento al comma 1, lettera b), sono previsti servizi di consulenza, nei modi, termini e tematismi previsti dettagliatamente dal PSR, erogati al beneficiario dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con l'utilizzo di enti regionali, quali l'Ersa oppure attraverso l'utilizzo di esperti selezionati mediante procedure di evidenza pubblica.
5. Entrambe le tipologie di intervento sono attivate dall'Autorità di Gestione o da soggetti da essa delegati e consentono ai beneficiari di ottenere un attestato di qualifica e frequenza ad un corso professionalizzante per la tipologia di intervento di cui al comma 1, lettera a) oppure un'attestazione di avvenuta consulenza in azienda per la tipologia di intervento di cui al comma 1, lettera b).
6. Le attestazioni di cui al comma 5 sono richieste prima della conclusione del PA di cui all'articolo 12.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO E DELL'AIUTO

Articolo 27 Presentazione delle domande del pacchetto giovani

1. Il giovane, in qualità di amministratore e legale rappresentante dell'azienda in cui si è insediato o neocostituita, compila e rilascia, dal giorno 1 gennaio ed entro e non oltre il termine fissato annualmente con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, la domanda di pacchetto redatta in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale, di seguito denominato SIAN, che viene presentata, corredata della documentazione di cui all'articolo 28, secondo una delle seguenti modalità:
- a) invio, mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC, in conformità alle norme vigenti in materia, della domanda di pacchetto, corredata delle domande di premio e di aiuto, rilasciate a portale SIAN con allegata la relativa documentazione all'indirizzo PEC agricoltura@certregione.fvg.it; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di invio della domanda che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di pacchetto, di premio e di aiuto e la documentazione richiesta;
- b) invio tramite SIAN della domanda di pacchetto, corredata delle domande di premio e di aiuto e della relativa documentazione all'indirizzo PEC selezionato in modo automatico da SIAN. La data di ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di invio della domanda da SIAN che comprova l'avvenuta spedizione della domanda di pacchetto, di premio e di aiuto e della documentazione richiesta.
2. La domanda di pacchetto contiene:
- a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al premio e all'aiuto;
- b) l'adesione obbligatoria ai servizi di formazione o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1 del PSR, relativa al sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 del PSR, relativa ai servizi di consulenza rivolti agli operatori agricoli, forestali e alle piccole e medie imprese.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, ai fini della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione, anche anagrafica e dell'azienda neo costituita o in cui si sono insediati mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).
4. In caso di insediamento plurimo, nella domanda del pacchetto sono indicati tutti i giovani agricoltori che si insediano e che chiedono, in qualità di beneficiari, il premio.
5. Nei casi di cui al comma 4, la domanda di pacchetto contiene:
- a) la domanda di premio da parte di ciascun giovane che si insedia;
- b) la delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci, per quanto attiene il tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2.
- 5 bis. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di pacchetto avvengono esclusivamente via PEC.⁷

⁷ Comma aggiunto da DPREG 128/2016/Pres, articolo 6.

Articolo 28 Documentazione da allegare alle domande di premio e di aiuto

1. Alla domanda di premio è allegata la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda;
 - b) PA di cui all'articolo 12;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante i seguenti fatti:
 - 1) di non aver assunto precedentemente al primo insediamento responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola;
 - 2) che la nuova azienda, in cui il giovane si insedia, non deriva dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente;
 - 3) di essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1307/2013, nel caso in cui il beneficiario sia già in possesso del requisito;
 - 4) di insediarsi in un'azienda classificabile come microimpresa o piccola impresa, come definite dall'articolo 8, comma 3.
 - d) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;
 - e) attestato di partecipazione al corso, nel caso di corso di formazione della durata minima di 150 ore o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) con indicazione dell'Istituto e dell'anno di conseguimento, nel caso in cui il beneficiario sia già in possesso dello stesso, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che le adeguate competenze professionali sono acquisite entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 2.
2. Alla domanda di aiuto inerente la tipologia di intervento 4.1.1 o 4.1.2 è allegata la documentazione indicata nell'Allegato C.

Articolo 29 Criteri di selezione e di priorità

1. Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente regolamento.

2. Ai fini della selezione dei pacchetti ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 31, vengono applicati i seguenti criteri di selezione descritti all'Allegato D:

- a) criteri di carattere trasversale
- b) positive ricadute ambientali;
- c) miglioramento della qualità delle produzioni;
- d) focalizzazione dell'aiuto e miglioramento del rendimento economico:

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

4. Il pacchetto che non raggiunge il punteggio minimo di 34 punti non è ammesso a finanziamento.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nella minore età del giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda con costo inferiore.

Articolo 30 Istruttoria della domanda e concessione del premio e dell'aiuto

1. L'Ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di pacchetto, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare, per singola tipologia di intervento attivata nel pacchetto e come insieme integrato degli stessi:

- a) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del giovane o dei giovani;
- b) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'azienda neocostituita o in cui si è insediato il giovane o i giovani;
- c) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità inerenti al premio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e delle operazioni per le quali è richiesto l'aiuto a valere sulle tipologie di intervento attivate a pacchetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- d) la completezza e correttezza del PA di cui all'articolo 12 e della documentazione prevista a corredo delle domande presentate a valere sulle tipologie di intervento attivate;

e) la funzionalità e la coerenza delle operazioni e degli interventi proposti rispetto alle finalità della domanda a pacchetto, delle tipologie di intervento attivate o che si intendono attivare, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;

f) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni, rispetto alle finalità della domanda di aiuto e delle tipologie di intervento attivate a pacchetto, siano:

- 1) coerenti e imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
- 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
- 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione.

g) che le operazioni non comportino effetti negativi sull'ambiente di cui all'articolo 7;

h) la sussistenza dei criteri di selezione e degli eventuali criteri di priorità delle tipologie di intervento attivate a pacchetto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), applicando i relativi punteggi;

i) l'adesione obbligatoria ai servizi di formazione o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1 del PSR, relativa al sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 del PSR, relativa ai servizi di consulenza rivolti agli operatori agricoli, forestali e alle piccole e medie imprese.

2. L'ufficio attuatore, in sede di valutazione di cui al comma 1:

a) chiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;

b) determina il premio spettante al giovane o ai giovani al primo insediamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

c) determina il costo totale ammesso delle operazioni presentate a valere sulle singole tipologie di intervento attivate, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo delle operazioni dichiarato dal richiedente è stato eventualmente ridotto;

d) calcola l'importo dell'aiuto spettante a valere sulle singole tipologie di intervento attivate;

e) determina il costo totale del pacchetto, come somma dei costi di cui alla lettera c), con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo del pacchetto dichiarato dal richiedente è stato eventualmente ridotto;

f) calcola l'importo dell'aiuto spettante a pacchetto come somma del premio di cui alla lettera b) e degli aiuti di cui alla lettera d);

g) calcola il punteggio del pacchetto;

h) verifica il raggiungimento della soglia minima di punteggio di cui all'art. 29, comma 4;

i) predispone, approva e pubblica sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, la graduatoria dei pacchetti ammissibili, con l'evidenza di quelli finanziati;

j) comunica, ai richiedenti non ammissibili a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

3. L'ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede il premio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e gli aiuti relativi alle altre tipologie di intervento attivate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

3 bis. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, il premio e gli aiuti di cui al comma 3 sono concessi entro trenta giorni dalla presentazione all'ufficio attuatore da parte del beneficiario della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 7.⁸

4. L'ufficio attuatore comunica, entro quindici giorni dalla data della concessione di cui al comma 3, ai giovani l'importo del premio e all'azienda neocostituita o in cui si è insediato il giovane gli aiuti concessi ovvero, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la eventuale mancanza di copertura finanziaria per il contributo ritenuto ammissibile.

Articolo 31 Graduatoria

1. La graduatoria, approvata ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera i), ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Se un pacchetto risulta parzialmente non finanziato per esaurimento di risorse il beneficiario del pacchetto utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può, in alternativa:

⁸ Comma aggiunto da DPREG 128/2016/Pres, articolo 7.

- a) accettare espressamente il minore contributo assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste a valere sulle tipologie di intervento attivate se viene mantenuta la finalità dell'operazione e del pacchetto;
- b) accettare espressamente il minore contributo assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso le eventuali sopravvenienze di economie o incrementi di disponibilità finanziarie della graduatoria sono utilizzate prioritariamente per finanziare il pacchetto parzialmente finanziato fino a concorrenza dell'aiuto e del premio spettante;
- c) rinunciare all'aiuto.

Articolo 32 Contenuto del provvedimento di concessione del finanziamento

1. Il provvedimento di concessione di cui all'articolo 30, comma 3, indica:
- a) le tipologie di intervento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che lo compongono;
 - b) il giovane o i giovani beneficiari del premio e l'azienda beneficiaria dell'aiuto;
 - c) l'ammontare del costo totale ammesso del pacchetto e quello per ogni tipologia di intervento attivata;
 - d) l'ammontare dell'importo totale dell'aiuto spettante, distinto tra premio e aiuto relativo alle altre tipologie di intervento attivate;
 - e) i termini, le modalità e le eventuali prescrizioni per l'esecuzione degli interventi del pacchetto, distinti per tipologie di intervento attivate;
 - f) le modalità di liquidazione del premio e degli aiuti concessi;
 - g) i termini e le modalità di rendicontazione del premio e degli aiuti concessi;
 - h) gli impegni essenziali ed accessori e gli obblighi a carico del beneficiario, con l'evidenza del vincolo di destinazione;
 - i) le sanzioni in caso di inosservanza degli impegni e obblighi di cui alla lettera h), con l'evidenza dei casi di revoca e decadenza;
 - j) i controlli che possono essere effettuati dall'Amministrazione regionale o da altri Enti;
 - k) le modalità della richiesta di eventuali proroghe e varianti, con l'evidenza della documentazione obbligatoria da allegare.

CAPO V ATTUAZIONE DEL PACCHETTO

Articolo 33 Avvio e conclusione

1. Le operazioni previste in attuazione del PA vengono attivate entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 30, comma 3 e si concludono entro i termini fissati nel medesimo provvedimento.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di avvio di cui al comma 1, fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
- a) per acquisto di terreni o di fabbricati, la data della proposta di acquisto firmata dalle parti;
 - b) per frequenza di corsi di formazione aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il raggiungimento della capacità professionale di cui all'articolo 11, la data di avvio dei corsi medesimi;
 - c) in caso di azioni previste per espandere l'azienda agricola, la data di stipula dei contratti sui terreni oggetto degli interventi, risultanti dal fascicolo aziendale, esclusi quelli costituenti la consistenza aziendale al momento della presentazione della domanda;
 - d) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente, la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - e) per operazioni in beni immobili, a seconda dei casi la data di inizio attività protocollata in arrivo al Comune competente o delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni previste in attuazione del PA il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore:
- a) per acquisto di terreni o di fabbricati, copia della proposta di acquisto firmata dalle parti;
 - b) per frequenza di corsi di formazione aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il raggiungimento della capacità professionale di cui all'articolo 11, certificazione rilasciata dal soggetto prestatore del servizio di formazione attestante la data di avvio dei corsi medesimi;

- c) in caso di azioni previste per espandere l'azienda agricola, copia dei relativi contratti di acquisto;
 - d) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente, copia dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - e) per operazioni in beni immobili, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente con i relativi estremi.
4. Le tipologie di intervento attivate a pacchetto sono concluse e rendicontate, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 34, entro i seguenti termini massimi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione:
- a) dodici mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;
 - b) ventiquattro mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili oppure in beni immobili e mobili o immateriali, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
 - c) trenta mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili oppure in beni immobili e mobili o immateriali con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro.
5. Il PA viene concluso entro il termine massimo di quarantadue mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto.
6. Il PA si considera concluso ad avvenuta realizzazione degli interventi programmati e ad avvenuto utilizzo dei servizi di formazione o di consulenza di cui alle tipologie di intervento 1.1 o 2.1 del PSR.
7. Il saldo del premio e degli aiuti concessi relativi alle tipologie di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) avviene solo a conclusione del PA.

Articolo 34 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni, relative alle tipologie di intervento attivate a pacchetto, indicato nel provvedimento di concessione, può essere prorogato, su richiesta del beneficiario da presentarsi all'Ufficio attuatore entro trenta giorni dall'evento, per:
- a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. Il termine di avvio delle operazioni previste dal PA, di cui all'articolo 12 non è prorogabile.
3. La proroga del termine per la conclusione e rendicontazione delle tipologie di intervento può essere concessa dall'Ufficio attuatore fino ad un massimo di:
- a) sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
 - b) nove mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili oppure in beni immobili e mobili o immateriali il cui costo totale ammessa sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
 - c) dodici mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili oppure in beni immobili e mobili o immateriali il cui costo totale ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro.
4. Il provvedimento di concessione della proroga è adottato dall'Ufficio attuatore entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 e comunicato al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 35 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate a valere sulle tipologie di intervento attivate a pacchetto:
- a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di aiuto;
 - b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
 - c) la modifica di attrezzature o macchinari rispetto a quelli indicati nella domanda con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;
 - d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 36, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o un aumento superiore al 10 per cento;
2. Sono da considerarsi varianti sostanziali al PA, di cui all'articolo 12, le modifiche:
- a) conseguenti alle varianti di cui al comma 1;

- b) collegate alla determinazione del premio;
 - c) collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
 - d) collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera d) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali.
 4. Le economie derivanti dalle varianti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti nell'operazione ammessa a finanziamento.
 5. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui ai commi 1 e 2 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di impianti oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative autorizzazioni o comunicazioni.
 6. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 5, valuta, ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione, anche parziale, della variante:
 - a) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto dell'aiuto;
 - b) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
 - c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, del pacchetto, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
 - d) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione del pacchetto, delle operazioni o in caso di riduzione degli stessi il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'art. 29, comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento del pacchetto;
 - e) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione del pacchetto, dell'operazione e dell'intervento modificato;
 - f) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione.
 7. Il provvedimento dell'Ufficio attuatore di autorizzazione della variante sostanziale è adottato entro novanta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 5 e contiene:
 - a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del premio, del costo totale ammesso e dell'aiuto concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) la modifica, eventuale, solo in riduzione del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
 - c) la rideterminazione, eventuale, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione e del PA;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione e degli interventi;
 - e) la modifica o integrazione degli impegni a carico del beneficiario.
 8. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
 - a) il cambio del beneficiario;
 - b) la rinuncia al premio o agli aiuti previsti in attuazione delle tipologie di intervento obbligatore o all'impegno ad utilizzare i servizi di formazione o di consulenza di cui, rispettivamente, alle tipologie di intervento 1.1 e 2.1 del PSR;
 - c) il venire meno di uno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, del pacchetto, dell'operazione e dell'intervento;
 - d) la riduzione dei punteggi assegnati al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - e) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - f) una compensazione finanziaria tra le domande di aiuto di cui è formato il pacchetto;
 - g) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera d).
 9. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile, del premio e dell'aiuto concesso.
 10. Il provvedimento di cui al comma 7 viene comunicato dall'Ufficio attuatore al beneficiario e alla struttura responsabile entro quindici giorni dall'adozione.
 11. L'ufficio attuatore, a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma 7, provvede, se sussistono i presupposti:

- a) alla modifica della graduatoria;
 - b) all'utilizzo, previo parere della struttura responsabile, delle eventuali economie per lo scorrimento delle domande di pacchetto ammesse ma non finanziate.
12. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 8, anche la decadenza dall'aiuto.

Articolo 36 Varianti non sostanziali

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 35, si considerano varianti non sostanziali al pacchetto e alle tipologie di intervento attivate a pacchetto:
- a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
 - 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;
 - c) il passaggio dall'utilizzo dei servizi di formazione, di cui alla tipologia di intervento 1.1 all'utilizzo dei servizi di consulenza, di cui alla tipologia di intervento 2.1 e viceversa.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento.
3. Non sono ammesse varianti che comportano una compensazione finanziaria tra le domande di aiuto di cui è formato il pacchetto.
4. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali.
5. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo dell'operazione nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto.
6. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante con provvedimento che contiene, a seconda dei casi:
- a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e dell'aiuto concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
 - c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - d) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
7. Le varianti approvate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e dell'aiuto concesso.
8. L'ufficio attuatore comunica al beneficiario e alla Struttura responsabile il provvedimento di cui al comma 6 entro quindici giorni dall'adozione.
9. L'ufficio attuatore, a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6, provvede, se sussistono i presupposti:
- a) alla modifica della graduatoria;
 - b) all'utilizzo, previo parere della struttura responsabile, delle eventuali economie per lo scorrimento delle domande di pacchetto ammesse ma non finanziate.

Articolo 37 Subentro e cambio del beneficiario del premio e dell'aiuto

1. Per la tipologia di intervento 6.1, nel corso della durata del vincolo di cui all'articolo 10, comma 9, non è consentito il cambio del beneficiario fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dalle norme comunitarie.
2. Per la tipologia di intervento 4.1.1 o 4.1.2, nel corso della durata del vincolo di cui all'articolo 10, comma 9, non sono consentite variazioni soggettive dell'azienda beneficiaria anche a seguito di operazioni di subentro, fusioni o incorporazioni che comportino modifiche delle condizioni previste dall'articolo 10.

TITOLO CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 38 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili a contributo se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di aiuto, fatti salvi i costi generali sostenuti nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto e connessi alla progettazione dell'intervento proposto ivi compresi gli studi di fattibilità. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

- a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
- b) copia della ricevuta bancaria;
- c) copia del bollettino di conto corrente postale;
- d) copia del vaglia postale;
- e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredato da copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
- f) copia dell'estratto conto, che comprovi l'addebito sul conto corrente, in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat.

2. Le fatture o altra equipollente documentazione fiscale, presentate ai fini della rendicontazione, indicano:

- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
- b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
- c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione dell'aiuto richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.

3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti dal beneficiario tramite conto corrente intestato all'azienda in cui il giovane è insediato per la misura 4.1.1 e per la misura 4.1.2.

Articolo 39 Liquidazione dell'anticipo del premio

1. Il premio, concesso a valere sulla tipologia di intervento 6.1, è liquidato in due rate previa presentazione, da parte del giovane, di una domanda di pagamento di anticipo e di una domanda di pagamento a saldo, nell'arco del termine per il completamento del PA secondo le seguenti modalità:

- a) prima rata, pari al 70 per cento del premio, previa costituzione di una garanzia bancaria o equivalente a favore dell'organismo pagatore, corrispondente al 100 per cento dell'importo erogato;
- b) seconda rata a saldo, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - 1) attuazione del PA;
 - 2) positiva verifica del rispetto degli impegni conseguenti all'assegnazione di punteggi nella fase di selezione dei pacchetti ammissibili a finanziamento;
 - 3) verifica della corretta e coerente realizzazione delle attività previste nel piano ivi compreso la fruizione dei servizi di formazione o di consulenza di cui alle tipologie di intervento 1.1 e 2.1 del PSR;
 - 4) verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla garanzia bancaria o equivalente di cui al comma 1, lettera a).

3. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:

- a) la correttezza della compilazione della domanda;
- b) la correttezza e completezza della garanzia bancaria o equivalente di cui al comma 1, lettera a).

4. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 3 l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, dell'anticipo indicando, per ciascuna di esse:

- 1) l'importo dell'anticipo;
- 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione dell'anticipo.

b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 4, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.

Articolo 40 Liquidazione del saldo del premio

1. La liquidazione del saldo del premio concesso al giovane avviene ad avvenuta conclusione delle operazioni finanziate a valere sulle tipologie di intervento attivate a pacchetto e ad avvenuta conclusione del PA di cui all'articolo 12.

2. La domanda di pagamento del saldo del premio è presentata dal giovane agricoltore, in formato elettronico sul SIAN, corredata della seguente documentazione:

a) se non posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto: copia dell'attestato di frequenza del corso di centocinquanta ore di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) con indicazione dell'Istituto e dell'anno di conseguimento;

b) attestato di frequenza dei corsi di formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR o copia della consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR;

c) se del caso copia del certificato di adesione ai regimi di qualità di cui all'articolo 29, comma 2, lettera c);

d) dichiarazione attestante che il PA è concluso indicando per ciascun intervento realizzato la relativa data di conclusione;

e) copia delle fatture e della documentazione attestante l'avvenuta liquidazione delle stesse inerenti alle operazioni e agli interventi previsti nel PA e per le quali non è stata presentata domanda di aiuto a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2;

f) dichiarazione attestante l'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, di seguito denominato IAP;

g) relazione conclusiva contenente:

1) dettagliata descrizione dell'attività svolta;

2) dimostrazione di come gli obiettivi prefissati sono conseguiti;

3) quadro finanziario di raffronto tra operazioni e interventi programmati e operazioni e interventi realizzati;

4) dimostrazione della dimensione economica, espressa in termini di Standard Output di cui al regolamento (UE) 1198/2014, conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni;

5) dimostrazione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda neo costituita o in cui si è insediato il giovane come previsto all'articolo 17, comma 1, lettera b).

3. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del premio verifica:

a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del giovane

c) l'avvenuta realizzazione delle operazioni finanziate a valere sulle tipologie di intervento attivate a pacchetto dall'azienda neocostituita o in cui il giovane si è insediato;

d) l'avvenuta realizzazione degli interventi e delle operazioni programmate nel PA di cui all'articolo 12;

e) il rispetto delle condizioni, degli impegni e degli obblighi collegati con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento del premio e del pacchetto giovani;

f) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal giovane;

g) l'acquisizione della qualifica di IAP;

h) il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi;

i) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 6.

4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3, l'Ufficio attuatore, in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 5;

b) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

5. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi 3 e 4, l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

6. In pendenza dei controlli in loco di cui al comma 5 i termini del procedimento sono sospesi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

7. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10% l'importo liquidabile dopo l'esame di ammissibilità dei costi riportati nella domanda di pagamento l'Ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo dell'aiuto liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale dell'aiuto e non va oltre la revoca totale dell'aiuto. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.

8. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 3 a 7, l'ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

a) predisporre il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, del premio indicando, per ciascuna di esse:

1) l'importo del premio;

2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del premio;

3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR.

b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000;

c) comunica le eventuali economie alla struttura responsabile.

9. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 8, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.

10. Il rigetto della domanda di saldo che comporta la revoca del premio concesso comporta la revoca dell'intero pacchetto.

Articolo 41 Liquidazione dell'anticipo degli aiuti

1. Il giovane può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento dell'aiuto concesso a condizione che abbia sostenuto costi per l'attuazione delle operazioni stesse per almeno il 10 per cento del costo ammesso all'aiuto.

2. Per la tipologia di intervento 4.1.2 il beneficiario può chiedere l'anticipo di cui al comma 1 a condizione che il costo ammesso a finanziamento non sia inferiore a euro 20.000,00.

3. Alla domanda di pagamento di anticipo è allegata la seguente documentazione:

a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;

b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione come di seguito indicato:

1) per operazioni in beni immobili: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi;

2) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente copia della dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;

c) fatture o altra documentazione di costo equipollente, come prevista all'articolo 38 da cui si accerti un costo sostenuto e liquidato pari, almeno, al 10 per cento del costo ammissibile dell'operazione;

d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o altra documentazione fiscale equipollente con le modalità di cui all'articolo 38.

4. La domanda di pagamento dell'anticipo dell'aiuto, per singola tipologia di intervento attivata a pacchetto, è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla garanzia bancaria o equivalente.

5. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:

a) la correttezza della compilazione della domanda;

b) la correttezza e completezza della documentazione allegata alla domanda di pagamento.

6. Alla liquidazione dell'anticipo degli aiuti si applica l'articolo 39, commi 4 e 5.

Articolo 42 Liquidazione in acconto degli aiuti

1. L'azienda beneficiaria, neocostituita o in cui il giovane si è insediato, presenta la domanda di pagamento, in acconto, dell'aiuto concesso per l'attuazione delle tipologie di intervento attivate a pacchetto, in formato elettronico sul SIAN.
2. L'azienda di cui al comma 1 può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni finanziate a valere sulle singole tipologie di intervento attivate a pacchetto, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:
 - a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di eventuali varianti;
 - b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di eventuali varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento in acconto l'azienda beneficiaria allega la documentazione in dettaglio indicata nell'Allegato E.
5. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
 - a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dell'azienda beneficiaria e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
 - d) i pagamenti effettuati;
 - e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso l'aiuto;
 - f) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dall'azienda beneficiaria, se verificabili;
 - g) il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti, se verificabili, collegati con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento del pacchetto;
 - h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 6.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'Ufficio attuatore, in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:
 - a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8;
 - b) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
 - a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di aiuto;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione ammessa;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
9. In pendenza dei controlli in loco di cui al comma 8 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo l'esame di ammissibilità dei costi riportati nella domanda di pagamento l'Ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo dell'aiuto liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale dell'aiuto e non va oltre la revoca totale dell'aiuto. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 5 a 10, l'ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

a) predisporre il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, degli aiuti indicando, per ciascuna di esse:

- 1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'aiuto liquidabile;
 - 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e dell'aiuto liquidabile;
 - 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;
- b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000;
- c) comunica le eventuali economie alla struttura responsabile.

12. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 11, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.

Articolo 43 Liquidazione a saldo degli aiuti

1. La liquidazione a saldo degli aiuti concessi a valere sui tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2 attivati a pacchetto avviene ad avvenuta proposta in pagamento del saldo del premio concesso al giovane a valere sulla tipologia di intervento 6.1.

2. L'azienda, neocostituita o in cui il giovane si è insediato, beneficiaria presenta la domanda di pagamento a saldo dell'aiuto concesso per l'attuazione delle tipologie di intervento attivate a pacchetto, in formato elettronico sul SIAN.

3. Alla domanda di pagamento l'azienda beneficiaria allega la documentazione in dettaglio indicata nell'Allegato E.

4. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:

- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
- b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dell'azienda beneficiaria e delle operazioni finanziate
- c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
- d) l'avvenuta completa attuazione del PA di cui all'articolo 12;
- e) i pagamenti effettuati;
- f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso l'aiuto;
- g) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dall'azienda beneficiaria;
- h) il rispetto degli obblighi assunti e dei relativi impegni, con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento del pacchetto;
- i) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 6;
- j) che il saldo del premio richiesto dal giovane a valere sulla tipologia di intervento 6.1 sia stato proposto al pagamento.

5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4 e in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 7;
- b) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:

- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
- b) preventivati in domanda di aiuto;
- c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati;
- d) pertinenti all'operazione ammessa;
- e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

7. Alla liquidazione a saldo degli aiuti si applica l'articolo 42, commi 8, 9, 10, 11 e 12.

8. Il rigetto delle domande di saldo che comportano la revoca dell'aiuto concesso a valere sulle tipologie di intervento comporta la revoca dell'intero pacchetto.

Articolo 44 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del giovane al primo insediamento di cui all'articolo 10 sono:
 - a) avviare e concludere il PA entro i termini indicati nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 30, comma 4, fatta salva la concessione di eventuali proroghe di cui all'articolo 34;
 - b) possedere, se non già possedute, le adeguate competenze professionali, entro il termine indicato all'articolo 11;
 - c) possedere, se non già posseduta, la qualifica di agricoltore in attività entro il termine stabilito all'articolo 8, comma 2 lettera b);
 - d) possedere, se non già posseduta, la qualifica IAP entro il termine di conclusione del PA;
 - e) fruire dei servizi di formazione o di consulenza, di cui alle tipologie di intervento 1.1 o 2.1 del PSR, entro il termine di conclusione del PA;
 - f) non creare artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di benefici previsti, nonché non presentare prove false per ricevere l'aiuto oppure omettere per negligenza di fornire le necessarie informazioni;
 - g) mantenere i requisiti di ammissibilità, fino alla liquidazione a saldo del premio e degli aiuti;
 - h) realizzare il PA conformemente a quanto programmato, fatte salve le varianti sostanziali autorizzate di cui all'articolo 35 e le varianti non sostanziali approvate di cui all'articolo 36;
 - i) rispettare le condizioni, gli impegni e gli obblighi collegati con l'assegnazione dei punteggi che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento del pacchetto giovani;
 - j) garantire il mantenimento della piena disponibilità e agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
 - k) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato;
 - l) rispettare, per il periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento inerente al pacchetto, quanto disposto dall'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013;
 - m) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - n) predisporre o aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda di premio;
 - o) restituire all'Organismo pagatore gli eventuali fondi indebitamente ricevuti.
2. Gli impegni essenziali a carico dell'azienda neocostituita o in cui il giovane si è insediato sono:
 - a) predisporre o aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda di aiuto;
 - b) non avere chiesto e non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione finanziata a valere sui tipi di intervento attivati a pacchetto, nel rispetto del divieto di cui all'articolo 6;
 - c) avviare e concludere le operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 30, comma 3, fatta salva la concessione di eventuali proroghe di cui all'articolo 34;
 - d) non creare artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di benefici previsti, nonché non presentare prove false per ricevere l'aiuto oppure omettere per negligenza di fornire le necessarie informazioni;
 - e) mantenere le condizioni previste all'articolo 10 per l'intero periodo di vincolo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013;
 - f) mantenere i requisiti di ammissibilità, fino alla liquidazione a saldo del premio e dell'aiuto, fatta salva la dimensione economica massima di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), numeri 1), 2) e 3);
 - g) realizzare le operazioni finanziate a valere sulle tipologie di intervento attivate a pacchetto conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti sostanziali autorizzate di cui all'articolo 35 e le varianti non sostanziali approvate di cui all'articolo 36;
 - h) rispettare gli impegni e gli obblighi collegati con l'assegnazione dei punteggi, collegati con l'operazione finanziata, che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento del pacchetto;
 - i) garantire il mantenimento della piena disponibilità e agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica per l'intero periodo di vincolo di cui alla lettera l);
 - j) garantire, per tutta la durata del periodo di stabilità delle operazioni di cui alla lettera l), la disponibilità giuridica dei beni immobili e mobili oggetto dell'operazione e degli interventi finanziati, in base alle condizioni del presente regolamento;
 - k) rispettare, la normativa in materia di aiuti di stato;
 - l) rispettare, per il periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento inerente al pacchetto, quanto disposto dall'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013;
 - m) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - n) non apportare varianti alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione dell'aiuto, superiore al 30 per cento;

- o) restituire all'Organismo pagatore gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
 - p) rispettare, nei casi previsti dal decreto legislativo n.163/2006, le norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara da parte di soggetti privati;
 - q) per le operazioni relative alla tipologia di intervento 4.1.2, porre in opera, se non già esistenti, i contatori-misuratori del consumo d'acqua.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 e 2, gli Uffici attuatori revocano il provvedimento di concessione del finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Con deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi 1 e 2, in applicazione della normativa europea in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale⁹.

Articolo 45 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del giovane al primo insediamento di cui all'articolo 10 e dell'azienda neo costituita o in cui il giovane si insedia sono:
- a) chiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali di cui all'articolo 35;
 - b) chiedere l'approvazione di eventuali varianti non sostanziali, di cui all'articolo 36;
 - c) trasmettere la documentazione richiesta entro i termini fissati dal competente Ufficio attuatore o dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 30, comma 3, fatta salva la concessione di eventuali proroghe di cui all'articolo 34;
 - d) trasmettere, in relazione a quanto previsto all'articolo 19, comma 1, lettere d), numero 1) e g), numero 2), al competente Ufficio attuatore ogni anno e per tutta la durata del periodo di vincolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013 i consumi d'acqua effettivi dell'impianto irriguo;
 - e) trasmettere, in relazione a quanto previsto all'articolo 19, comma 1, lettera d), numero 2), al competente Ufficio attuatore ogni anno e per tutta la durata del periodo di vincolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013 i consumi d'acqua effettivi dell'azienda agricola;
 - f) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 808/2014, ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione:
 - 1) riportare per ogni operazione finanziata, l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali;
 - 2) fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - 3) collocare, per le operazioni il cui aiuto supera 10.000 euro, almeno un poster con informazione sull'operazione che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, in un luogo facilmente visibile al pubblico; esporre, per le operazioni il cui aiuto supera 50.000 euro, una targa contenente indicazioni sul progetto, che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;
 - 4) esporre, per le operazioni di finanziamento in infrastrutture o opere di costruzione, il cui aiuto supera 500.000 euro, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione europea e, entro tre mesi dal completamento, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico, che indichi il nome e il principale obiettivo dell'operazione e metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione europea;
 - g) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale fino alla liquidazione a saldo degli aiuti concessi;
 - h) conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati;
 - i) iscrivere la documentazione attestante i costi sostenuti nei registri contabili secondo i principi contabili vigenti;

⁹ Comma sostituito da DPREG 128/2016/Pres, articolo 8.

j) rendere disponibili e trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma;

k) comunicare all'ufficio attuatore le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali entro il termine indicato all'articolo 49.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi del comma 1, gli uffici attuatori revocano parzialmente il provvedimento di concessione del finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Con deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa europea in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale¹⁰.

Articolo 46 Ritiro di domande di aiuto, di pagamento e dichiarazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, una domanda di aiuto o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.

3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.

4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda di aiuto, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;

b) che è soggetto a controllo in loco;

c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 47 Errori palesi

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono riconosciuti errori palesi quelli:

a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.

3. Sono da ritenersi errori palesi quelli derivanti, in particolare da:

a) errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;

b) verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.

4. Non sono considerati errori palesi, in particolare:

a) l'errata o mancata indicazione del CUAA o della partita IVA, ove prevista;

b) l'aggiornamento del fascicolo aziendale;

c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'operazione;

d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini valutazione dei criteri di selezione e di priorità e per l'attribuzione dei relativi punteggi;

e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;

¹⁰ Comma sostituito da DPREG 128/2016/Pres, articolo 9.

- f) il mancato inserimento del possesso di superfici o capi il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;
- g) la richiesta di aiuto su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato erroneamente ancora in carico al beneficiario;
- h) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.

Articolo 48 Revoca dell'aiuto

1. L'ufficio attuatore revoca, entro il termine di trenta giorni dall'accertamento dell'evento, il provvedimento di concessione dell'aiuto nel caso di mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'articolo 44.
2. L'ufficio attuatore revoca parzialmente, entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento, il provvedimento di concessione dell'aiuto nel caso di mancato rispetto di uno degli impegni accessori di cui all'articolo 45.
3. L'ufficio attuatore comunica, entro quindici giorni dal provvedimento di cui ai commi 1 e 2 al beneficiario e alla struttura responsabile, la revoca del provvedimento di concessione e l'eventuale rideterminazione dell'aiuto nei casi di cui al comma 2. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
4. L'ufficio attuatore provvede, se sussistono i presupposti:
 - a) alla modifica della graduatoria;
 - b) all'utilizzo, previo parere della struttura responsabile, delle eventuali economie per lo scorrimento delle domande di pacchetto ammesse ma non finanziate;
 - c) alla pubblicazione della graduatoria secondo le procedure indicate all'articolo 30, comma 2, lettera i).

Articolo 49 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
 - g) circostanze eccezionali, impreviste o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentate.
2. Il beneficiario o il suo rappresentante comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso dell'aiuto concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 50 Controlli ex post

1. Ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, l'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 44 e 45, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione dell'aiuto.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari delegati attuativi, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il decreto legislativo 163/2006.

Articolo 52 Norma transitoria

1. Il regolamento (CE) 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito del PSR 2007-2013 ai sensi dell'art. 88 del regolamento (UE) 1305/2013.

2. Per l'anno 2016 il giovane, in qualità di amministratore e legale rappresentante dell'azienda in cui si è insediato o neocostituita, presenta dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 giugno 2016, prorogabile con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, la domanda di pacchetto, secondo una delle seguenti modalità:

a) compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, la domanda semplificata di pacchetto, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'allegato F; entro il termine sopra indicato riproduce la domanda semplificata di pacchetto in formato elettronico sul SIAN e la presenta, corredata della documentazione di cui all'articolo 28, secondo una delle modalità indicate all'articolo 27, comma 1), lettere a) e b);

b) compila, sottoscrive e trasmette la domanda di pacchetto direttamente in formato elettronico su SIAN secondo una delle modalità indicate all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b).

3. La domanda semplificata di pacchetto, di cui al comma 2, lettera a) contiene:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al premio e all'aiuto;

b) l'attivazione del tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2 o entrambi con l'indicazione dei costi presunti totali;

c) l'adesione obbligatoria ai servizi di formazione o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1 del PSR, relativa al sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 del PSR, relativa ai servizi di consulenza rivolti agli operatori agricoli, forestali e alle piccole e medie imprese;

d) gli interventi previsti per l'attuazione del PA di cui all'articolo 12.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera a) la mancata riproduzione della domanda a pacchetto in formato elettronico su SIAN e presentazione della stessa, corredata della documentazione richiesta, entro il termine previsto comporta l'inammissibilità della domanda a pacchetto.

5. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, la domanda di pacchetto, di cui al comma 2, può essere presentata anche da giovani che hanno iniziato l'insediamento dal 1 gennaio 2015 ed entro i quindici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

6. L'ammissibilità delle domande di pacchetto presentate dai giovani di cui al comma 5 è condizionata all'approvazione, da parte della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 1305/2013, del PSR modificato con l'introduzione della deroga di cui al comma 5.

Articolo 53 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 54 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 55 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CRITERI DI CALCOLO DELLA DIMENSIONE ECONOMICA AZIENDALE ESPRESSA IN STANDARD OUTPUT (SO) CON RIFERIMENTO ALLE FINALITÀ PREVISTE DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020.

A) Principi di base e definizioni

La dimensione economica aziendale espressa in Standard Output è determinata dalla sommatoria delle Produzioni Standard (PS) di ogni singola attività produttiva realizzata in azienda (espressa in euro).

B) Definizione della PS unitaria

1. Per produzione standard si intende il valore della produzione di ciascuna attività produttiva agricola corrispondente alla situazione media di una determinata regione.
2. Il valore della produzione standard è il valore monetario della produzione agricola lorda "franco azienda". Esso è pari alla somma del valore del prodotto principale (o dei prodotti principali) e del prodotto secondario (o dei prodotti secondari). Tali valori vengono calcolati moltiplicando la produzione per unità per il prezzo "franco azienda". Non sono compresi l'IVA, le imposte sui prodotti e i pagamenti diretti.
3. Le PS corrispondono ad un periodo produttivo di 12 mesi (anno civile o campagna agricola). Per i prodotti vegetali e animali il cui periodo di produzione è inferiore o superiore a 12 mesi si calcola una PS corrispondente alla crescita o alla produzione di un anno (12 mesi).

C) Unità fisiche di riferimento

1. Le PS per le attività produttive vegetali sono determinate in base alla superficie espressa in ettari. Tuttavia per la coltivazione dei funghi la PS viene calcolata in base alla produzione lorda dell'insieme dei raccolti successivi annui (individuati da CRA-INEA in 7,2) ed è espressa per 100 m² di superficie degli strati.
2. Le PS per le attività produttive animali sono determinate per capo di bestiame, fatta eccezione per i volatili per i quali sono determinate per ogni 100 capi e per le api per le quali vengono determinate per alveare. In particolare, per quanto riguarda il patrimonio zootecnico, le attività produttive sono suddivise per categoria di età. La produzione corrisponde al valore della crescita dell'animale nel periodo trascorso nella categoria. In altri termini, esso corrisponde alla differenza tra il valore dell'animale quando lascia la categoria e il suo valore quando entra nella stessa (definito anche valore di sostituzione).

D) Unità monetarie di riferimento

Gli elementi di base per il calcolo delle PS e le PS medesime sono espressi in euro. Tali valori sono reperibili sul sito INEA con il titolo "CRA-INEA - Produzioni standard (PS) 2010".

E) Indicazioni e casi particolari

Foraggio. Se nell'azienda non sono presenti erbivori (ossia equidi, bovini, ovini o caprini), il foraggio (ossia piante sarchiate, piante raccolte verdi, pascoli e prati) è considerato destinato alla vendita e quindi parte della produzione dei seminativi. Se nell'azienda sono presenti erbivori, il foraggio è considerato destinato alla loro alimentazione e quindi parte della produzione di erbivori e foraggio

Bovini di meno di un anno maschi e femmine. Le PS determinate per i bovini di meno di un anno sono prese in considerazione ai fini del calcolo della PS totale dell'azienda solo se il numero di detti bovini nell'azienda è superiore al numero di vacche. In tal caso sono prese in considerazione solo le PS relative al numero eccedente di bovini di meno di un anno.

Ulteriori indicazioni e casi particolari sono reperibili sul sito INEA.

Allegato B

(riferito all'articolo 19)

TABELLE IRRIGUE, MODALITA' DI CALCOLO DEL RISPARMIO IDRICO POTENZIALE E DEL RISPARMIO IDRICO EFFETTIVO

1. TABELLE IRRIGUE

1.1 Tabella "Tecniche irrigue"

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza %
01	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
02	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
03	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
04	Manichetta forata di alta portata	20	B
05	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	M
06	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
07	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
08	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< 3,5 atmosfere)	60	M
09	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5 % per impianti a goccia e > al 10 % per impianti a spruzzo o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A

17	Irrigazione a goccia con manichetta interrata per subirrigazione con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5 %	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A

1.2 Tabella "Risparmio idrico"

	Codice nuovo impianto	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Codice impianto esistente	Indice efficienza irrigua impianto %	40	50	55	60	60	60	65	70	80	85	85	90	90	90
01	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
02	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
03	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
04	20	50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
05	40		20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
06	50			9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
07	55				8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
08	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
09	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65								7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70									13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80										6%	6%	11%	11%	11%
14	85												6%	6%	6%
15	85												6%	6%	6%
Combinazione sostituzione impianti non ammissibile a finanziamento															

2. Calcolo del Risparmio idrico potenziale

Il risparmio idrico potenziale dell'intervento da confrontare con le soglie minime di cui all'art. 19, comma 1, lettera c) è individuato tramite la seguente formula

$$[100 - (\% \text{ efficienza impianto esistente}) \times 100 / (\% \text{ efficienza impianto nuovo})] / 100$$

Nella tabella 1.2 Risparmio idrico sono riepilogati i valori di risparmio idrico potenziale conseguibile con le varie combinazioni di impianto irriguo esistente con impianto irriguo nuovo.

3. Metodo per il calcolo del Risparmio effettivo

A livello di impianto irriguo il risparmio idrico effettivo è determinato per differenza tra i valori ex ante ed ex post come di seguito quantificati:

- ex ante cioè antecedente all'intervento di sostituzione o miglioramento dell'impianto: come media annuale dei consumi d'acqua degli ultimi tre anni inerenti all'impianto irriguo sostituito/migliorato o all'area irrigata dall'impianto esistente, come determinati dalla lettura dei contatori, se esistenti, o dichiarati e quantificati dal soggetto fornitore la risorsa idrica sulla base del valore stimato per stabilire i costi a carico dell'azienda;
- ex post, cioè successivamente all'esecuzione dell'intervento: mediante la lettura annuale del contatore-misuratore da trasmettere al competente Ufficio attuatore ogni anno per tutto il periodo di vincolo di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

A livello di azienda il risparmio idrico effettivo è determinato per differenza tra i valori ex ante ed ex post come di seguito quantificati:

- ex ante cioè antecedente all'intervento di sostituzione o miglioramento dell'impianto irriguo esistente: come media annuale dei consumi d'acqua dell'azienda degli ultimi tre anni esclusa l'eventuale acqua venduta, determinati dalla lettura del contatore aziendale, se esistente, o dichiarati e quantificati dal soggetto fornitore la risorsa idrica sulla base del valore stimato per stabilire i costi a carico dell'azienda medesima;
- ex post, cioè successivamente all'esecuzione dell'intervento: mediante la lettura annuale del contatore aziendale, se esistente, esclusa l'acqua venduta o dichiarati e quantificati annualmente dal soggetto fornitore la risorsa idrica sulla base dei valori utilizzati per stabilire i costi a carico dell'azienda medesima da trasmettere ogni anno al competente Ufficio attuatore per tutto il periodo di vincolo di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

4. Stato dei corpi idrici superficiali o sotterranei

La verifica delle condizioni dei corpi idrici superficiali e sotterranei può essere eseguita collegandosi al seguente link e inserendo, nell'apposita funzione, il nome del corpo idrico interessato <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/acqua/>

ALLEGATO C

(riferito all'articolo 28)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AIUTO

1 . Documentazione da allegare alle domande di aiuto presentate a valere sulla tipologia di intervento

4.1.1 – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITA' GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Alla domanda di aiuto è allegata la seguente documentazione:

- a) Documentazione di carattere generale
 1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda d'aiuto;
 2. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
 - a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure
 - b) non comporta rischi per l'ambiente.
 3. Per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo

152/2006; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'articolo 7 del regolamento¹¹;

4. nel caso di interventi nella trasformazione e commercializzazione di prodotti, copia del modello IVA relativo all'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda e copia delle fatture relative ai prodotti acquistati da terzi;
 5. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo e indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
 6. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione del numero dei soci conferenti;
 7. copia di eventuali certificazioni volontarie o copia della richiesta di adesione alla certificazione volontaria
 8. eventuali copie di disciplinari interni di produzione;
 9. per operazioni realizzate da aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare di qualità;
 10. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante l'adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013;
 11. nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della legge regionale 4/2013 o del decreto legge 5/2009, convertito dalla legge 33/2009, copia del relativo contratto;
 - 11 bis. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8 del regolamento;
 - b) che l'azienda non è impresa in difficoltà;
 - c) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente¹².
- b) Documentazione relativa all'acquisto di terreni non edificati ma edificabili
1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
 2. attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.
- c) Documentazione relativa all'acquisto di fabbricati
1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
 2. attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica oppure evidenze di elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei

¹¹ Numero sostituito da DPREG 128/2016/Pres, articolo 10, comma 1, lettera a), numero 1;

¹² Numero inserito da DPREG 128/2016/Pres, articolo 10, comma 1, lettera a), numero 2;

dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

- d) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate e miglioramenti fondiari
1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente, ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, costituito da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali layout, planimetrie relative alle particelle interessate dagli interventi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire¹³;
 2. copia delle visure catastali in scala 1:2.000 delle particella catastali sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
 3. copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;
 4. dettagliato computo metrico estimativo redatto dal tecnico abilitato indipendente progettista sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o del prezzario per i lavori in agricoltura approvati con delibera della Giunta regionale per i miglioramenti fondiari;
 5. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al numero 4, analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
 6. nel caso di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, computo metrico estimativo preventivo redatto utilizzando i costi previsti nel prezzario per i lavori in agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale, con una riduzione forfettaria dei prezzi pari al 15 per cento;
 7. nel caso di fornitura di opere, di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, dichiarazione del tecnico abilitato progettista indipendente attestante che:
 - a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione dei lavori edili, ivi compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali;
 - b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
 - c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda, per la valutazione di investimenti relativi al tipo di operazione considerata;
 - d) il valore e la fornitura delle opere, dei beni e dei servizi sono valutati e verificati in modo indipendente;
 - e) non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;
 8. qualora il richiedente sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;
 9. qualora il richiedente non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'intervento non sono state richieste le relative autorizzazioni oppure che sono state richieste ma non ancora rilasciate oppure che le relative comunicazioni non sono state presentate;
 10. per tipologie di intervento che necessitano di Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): dichiarazione del tecnico abilitato progettista che le opere sono soggette a DIA/SCIA;

¹³ Numero modificato da DPREG 128/2016/Pres, articolo 10, comma 1, lettera a), numero 3;

11. nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19.08.2005 n. 192.

- e) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici
1. almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura e il relativo costo;
 2. una relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
 3. per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, nonché una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
 4. nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
 5. nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili copia delle bollette elettriche relative agli ultimi tre anni. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato.
- f) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui alla lettera d)
1. almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi sono allegati, ove pertinente, una serie di informazioni puntuali sul fornitore quali, a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione);
 2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il richiedente, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. Documentazione da allegare alle domande di aiuto presentate a valere sulla tipologia di intervento

4.1.2 – EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE

Alla domanda di aiuto è allegata la seguente documentazione:

- a) Documentazione di carattere generale
1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda d'aiuto;
 2. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante :

- a) lo stato del corpo idrico, superficiale o sotterraneo, interessato dall'operazione come ritenuto nel pertinente "Piano di gestione del bacino idrografico" per motivi inerenti alla quantità dell'acqua;
 - b) che l'operazione comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale oppure
 - c) che l'operazione non comporta rischi per l'ambiente;
3. Per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 152/2006; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'articolo 7 del regolamento¹⁴;
 4. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo e indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
 5. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione del numero dei soci conferenti
 6. copia di eventuali certificazioni volontarie;
 7. copia di eventuali disciplinari interni di produzione;
 8. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013;
 9. nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della legge regionale 4/2013 o dal decreto legge 5/2009 convertito con legge 33/2009, copia del relativo contratto.
 - 9 bis. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8 del regolamento;
 - b) che l'azienda non è impresa in difficoltà;
 - c) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente¹⁵.
- b) Documentazione relativa agli impianti
1. ove previsto, valutazione ex ante redatta da un tecnico abilitato indipendente, che determina il Risparmio idrico potenziale relativo a ogni singolo impianto irriguo migliorato o sostituito;
 2. ove previsto, quantificazione, eseguita dal beneficiario, dei consumi medi annuali d'acqua degli ultimi tre anni inerenti all'impianto irriguo sostituito o migliorato o all'area irrigata come determinati dalla lettura dei contatori, se esistenti, oppure dichiarazione del soggetto fornitore la risorsa idrica attestante i consumi medi annuali d'acqua degli ultimi tre anni inerenti all'impianto irriguo sostituito o migliorato o all'area irrigata come determinati sulla base del valore stimato per stabilire i costi a carico dell'azienda;
 3. ove previsto, quantificazione, eseguita dal beneficiario, dei consumi medi annuali d'acqua degli ultimi tre anni inerenti all'azienda come determinati dalla lettura del contatore aziendale se esistente, esclusa l'eventuale acqua venduta, oppure dichiarazione del soggetto fornitore della risorsa idrica attestante i consumi medi annuali d'acqua degli ultimi tre anni inerenti all'azienda come determinati sulla base del valore stimato per stabilire i costi a carico dell'azienda.
- c) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilabili:
1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, costituito da

¹⁴ Numero sostituito da DPREG 128/2016/Pres, articolo 10, comma 1, lettera b), numero 1;

¹⁵ Numero aggiunto da DPREG 128/2016/Pres, articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2;

- elaborati e tavole grafiche progettuali , eventuali layout, planimetrie relative alle particelle interessate dagli interventi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire¹⁶;
2. copia delle visure catastali in scala 1:2.000 delle particella catastali sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
 3. copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;
 4. dettagliato computo metrico estimativo redatto dal tecnico abilitato indipendente progettista sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o per i lavori in agricoltura approvati con delibera della Giunta regionale;
 5. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al numero 4, analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
 6. nel caso di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, computo metrico estimativo redatto utilizzando i costi previsti nel prezzario per i lavori in agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale, con una riduzione forfettaria dei prezzi pari al 15 per cento;
 7. nel caso di fornitura di opere, di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, dichiarazione del tecnico abilitato progettista attestante che:
 - a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione dei lavori edili, ivi compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali;
 - b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
 - c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto, per la valutazione di investimenti relativi al tipo di operazione considerata;
 - d) il valore e la fornitura di opere, di beni e servizi sono valutati e verificati in modo indipendente;
 - e) non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;
 8. qualora il beneficiario è già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle necessarie autorizzazioni o comunicazioni all'esecuzione dei lavori e contenete gli estremi delle stesse;
 9. qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'intervento non sono state richieste le relative autorizzazioni oppure che le autorizzazioni sono state richieste ma non ancora rilasciate oppure che le relative comunicazioni non sono state presentate;
 10. per tipologie di intervento che necessitano di Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): dichiarazione del tecnico abilitato progettista che le opere sono soggette a DIA/SCIA.
- d) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici
1. almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura e il relativo costo;

¹⁶ Numero modificato da DPREG 128/2016/Pres, articolo 10, comma 1, lettera b), numero 3;

2. una relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
 3. per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, nonché una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico qualificato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
 4. nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- e) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui alla lettera c)
1. almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi sono allegati, ove pertinente, una serie di informazioni puntuali sul fornitore quali, a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione);
 2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il richiedente, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

ALLEGATO D¹⁷
(riferito all'articolo 29)

CRITERI DI SELEZIONE DA APPLICARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criteri	Applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario		Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Caratteristiche del richiedente	Giovani che non sono mai stati iscritti all'INPS – gestione ex SCAU alla data di presentazione della domanda di aiuto.		Cumulabile	1	Il punteggio è assegnato ai giovani che non sono mai stati iscritti all'INPS – gestione ex SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati)
	Competenze e conoscenze professionali in campo agricolo al momento della presentazione della domanda di aiuto	Possesso di laurea	Non cumulabili fra loro	7	Il punteggio è assegnato ai giovani in possesso di laurea in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario.
		Possesso di diploma di scuola media superiore		5	Il punteggio è assegnato ai giovani in possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico.
		Frequenza di corso di formazione della durata di 150 ore		0	Verifica dell'attestato di frequenza o di qualifica
	Genere femminile		Cumulabile	2	Punteggio assegnato a giovani di genere femminile.
Settore produttivo del beneficiario (pertinenza e	Lattiero caseario e zootecnica da latte		Non	10	Il punteggio è assegnato tenuto conto della prevalenza e pertinenza dell'operazione proposta a valere sui tipo di
	Zootecnica da carne, apicoltura, esclusi gli			9	

¹⁷ Allegato sostituito da DPREG 128/2016/Pres, articolo 11.

prevalenza dell'operazione).	allevamenti di ovaiole	cumulabili fra loro		intervento 4.1.1 o 4.1.2 rispetto al settore produttivo prevalente dell'azienda neo costituita o in cui si insedia il giovane come determinato, alla data di presentazione della domanda di aiuto, in base al relativo Standard Output - SO. Il dato relativo allo SO minima deve essere confermato in fase di presentazione della domanda di pagamento a saldo del premio, di cui alla tipologia di intervento 6.1 e degli aiuti concessi a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 e/o 4.1.2, in base ai risultati derivanti dalla realizzazione dell'operazione realizzata. Nel caso di operazioni, di cui alle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2, inerenti all'avvio o al potenziamento di interventi coerenti con altri settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, lo SO è determinato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi al termine dell'operazione proposta. Il nuovo orientamento deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo secondo le modalità suindicate.
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)		8	
	Cereali proteoleaginose		6	
	Altri settori		0	
Localizzazione prevalente della SAU alla data di presentazione della domanda di aiuto	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	13	Il punteggio è assegnato tenuto conto della localizzazione prevalente della Superficie Agricola Utilizzata – SAU.
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		10	
	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		7	
	Poli urbani con esclusione delle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013.		0	

B) POSITIVE RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione criterio	Applicazione in funzione delle ricadute ambientali	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Riduzione dell'uso del suolo (Ristrutturazione o recupero di immobili che non comportano un	Tutti i settori produttivi	Cumulabile	5	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, di ristrutturazione o

aumento di superficie espressa in mq)				recupero di fabbricati esistenti non utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dall'operazione. Il punteggio è assegnato per interventi che non prevedono alcun aumento della superficie espressa in mq
Migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti dell'allevamento (vasche platee di stoccaggio e coperture, impianti gestione dei reflui)	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non cumulabili fra loro	7	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, per la realizzazione di vasche e platee coperte per lo stoccaggio dei reflui zootecnici o per la copertura di strutture esistenti o per la realizzazione di impianti di gestione dei reflui zootecnici, quali impianti di separazione solido/liquido, impianti di trattamento della pollina e di biodigestione dei reflui.
	Zootecnia da carne, apicoltura, esclusi gli allevamenti di ovaiole		6	
Efficientamento energetico dei processi produttivi (edifici ed impianti)	Tutti i settori produttivi	Cumulabile	4	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, che comportano: - un aumento della prestazione energetica dell'immobile di almeno una classe al termine dell'operazione, a titolo esemplificativo interventi inerenti a involucro esterno, caldaie a condensazione, serramenti, coibentazione serre, sistemi di cattura della radiazione solare, sistemi di coibentazione a tenuta d'aria, ecc.; - l'introduzione di impianti funzionali al processo produttivo che garantiscono una maggiore efficienza energetica quali, a titolo esemplificativo, impianti per il recupero del calore, impianti frigoriferi ad alta efficienza, generatori di calore ad alta efficienza per essiccazione granella, sistemi di condizionamento telecontrollo e controllo digitale dell'efficienza energetica del processo, impianti di illuminazione a minore assorbimento energetico, ecc.
Miglioramento tecniche di distribuzione fertilizzanti e fitofarmaci (riduzione dell'effetto deriva) ed introduzione delle tecniche di agricoltura	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non cumulabili fra loro	4	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, per l'acquisto di: - attrezzature per la fertilizzazione dotate di dispositivi elettronici o pneumatici, di regolazione della dose o dotati di sistemi di interrimento o
	Zootecnia da carne, apicoltura, esclusi gli allevamenti di ovaiole		4	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura,		7	

conservativa, gestione dell'inerbimento e diserbo fisico/meccanico .	olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)			- attrezzature per trattamenti fitoiatrici dotati di dispositivi antideriva e di sistemi di recupero o - macchine per la minima e non lavorazione o - macchine per la gestione dell'inerbimento e per il diserbo chimico/fisico.	
	Cereali proteoleaginose				9
	Altri settori produttivi				5
Migliore situazione nell'impiego di combustibili fossili per il riscaldamento nei processi produttivi ivi compresa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.	Tutti i settori produttivi	Cumulabile	5	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, di: - sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati a gasolio, olio combustibile o gas con impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (biomasse, digestione anaerobica, fotovoltaico, microeolico, ecc.), dedicati all'autoconsumo, compresi dispositivi per il teleriscaldamento; - realizzazione di impianti tecnologici alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili, compreso il recupero di calore, dedicati all'autoconsumo.	
Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza bassa "B" (tabella 1 allegato B) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza $\geq 60\%$ (tabella 2 Allegato B)	Tutti i settori produttivi	Non cumulabili fra loro	12	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed ivi ammissibili: - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti da un sistema di classe di "bassa efficienza B" ad uno superiore garantendo un risparmio almeno $\geq 60\%$, determinato in base alle classi di efficienza indicate nelle tabelle irrigue allegato B; - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione prevista a valere sul tipo di intervento 4.1.2 - la SAU servita dall'impianto è pari, almeno, al 50,01 % della SAU aziendale irrigata	
Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza media "M" (tabella 1 allegato B) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza $\geq 17\%$ (tabella 2 Allegato B)			10	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed ivi ammissibili: - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza media "M" con altri impianti	

				<p>che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza $\geq 17\%$ in base alle classi di efficienza indicate nelle tabelle irrigue allegato B;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione prevista a valere sul tipo di intervento 4.1.2 - la SAU servita dall'impianto è pari, almeno, al 50,01% della SAU aziendale irrigata
<p>Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" (tabella 1 Allegato B) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% (tabella 2 Allegato B)</p>			4	<p>Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed ivi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% in base alle classi di efficienza indicate nella tabelle irrigue Allegato B; - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione prevista a valere sul tipo di intervento 4.1.2 - la SAU servita dall'impianto è pari, almeno, al 50,01% della SAU aziendale irrigata
<p>Operazioni realizzate su impianti esistenti o su impianti che sostituiscono quelli esistenti, finalizzate all'efficientamento energetico ovvero impianti alimentati con FER.</p>	Tutti i settori produttivi	Cumulabile	3	<p>Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed ivi ammissibili, finalizzati all'alimentazione degli impianti irrigui o al risparmio dell'uso dell'acqua mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.</p>

C) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRODUZIONI

Descrizione criterio	Applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento	Cumulabilità		Punteggio	Modalità di applicazione
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al			8	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2 ed ivi ammissibili, finalizzate,

Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi ed inerenti il settore di investimento proposto.*	Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici	Cumulabile	Non cumulabili fra loro	5	prevalentemente, alla produzione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici. L'azienda neocostituita o in cui si insedia il giovane deve aderire al sistema di produzione biologico (anche fase di conversione) alla data della presentazione della domanda di aiuto e/o alla data della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire l'adesione al sistema di produzione biologico entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla trasformazione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici				Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, finalizzate prevalentemente alla trasformazione dei prodotti biologici. Nel caso di aziende che già trasformano prodotti biologici coerenti con l'operazione proposta, la certificazione di conformità degli operatori biologici deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di aiuto e/o alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di aziende che alla data di presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica o in fase di conversione, la certificazione deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione dei prodotti di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2 ed ivi ammissibili, relative prevalentemente ad una produzione per la quale l'azienda neocostituita o in cui si insedia il giovane aderisce o intende aderire ai disciplinari di qualità. Il trasformatore certifica che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare. Il requisito deve essere garantito al momento della presentazione della domanda di aiuto o alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire l'adesione al			

		Cumulabile			sistema di qualità entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla trasformazione dei prodotti di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; regolamento (UE) n. 251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013	Cumulabile		4	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, inerenti prevalentemente alla trasformazione e commercializzazione di prodotti di qualità. Alla domanda di pagamento a saldo va garantita la conformità del prodotto trasformato ai disciplinari. Nel caso di aziende che già trasformano prodotti di qualità coerenti con l'operazione proposta, la conformità del prodotto trasformato ai disciplinari deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di aziende che alla data di presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei prodotti di qualità, il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate alla produzione di prodotti a Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2002 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.	Cumulabile		3	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2 ed ivi ammissibili, finalizzate prevalentemente alla produzione di prodotti a marchio AQUA. Il punteggio si applica anche per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSAs, alla data di presentazione della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e/o alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di saldo.
	Operazioni finalizzate alla trasformazione di prodotti a Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2002 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.	Cumulabile		2	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, finalizzate prevalentemente alla trasformazione di prodotti a marchio

					AQUA. Il punteggio si applica anche per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA, alla data di presentazione della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di saldo.
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione di prodotti ottenuti in base a disciplinari di certificazione volontarie quali: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; Certificazioni volontarie: •FSSC 22000 - Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; •BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; •IFS - International Food Standard; •GLOBALGAP (ex EUREPGAP)	---		2	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2 ed ivi ammissibili, prevalentemente destinate alla produzione di prodotti certificati o che si intendono certificare. Alla data di presentazione della domanda di aiuto l'azienda neocostituita o in cui si insedia il giovane è in possesso oppure ha presentato domanda per l'adesione alla certificazione volontaria., l'adesione alla certificazione volontaria è verificato anche alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. . Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire l'adesione alla certificazione volontaria entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
* il punteggio è assegnato se il pertinente intervento è finanziariamente prevalente rispetto all'intera operazione per la quale è richiesto l'aiuto.					

D) FOCALIZZAZIONE DELL'AUTO E MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ECONOMICO

Descrizione criterio	Applicazione in funzione della focalizzazione dell'aiuto e del miglioramento del rendimento	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
----------------------	---	--------------	-----------	--------------------------

	economico			
Partecipazione a “reti di impresa” costituite ai sensi della L.33/2009 o della L.r. 4/2013, alla data di presentazione della domanda di aiuto ed attinenti al settore di investimento	Tutti i settori produttivi	Non cumulabili fra loro	9	Il punteggio è assegnato se l'azienda neo costituita o in cui si insedia il giovane partecipa, alla data di presentazione della domanda di aiuto, a una rete di imprese a una Organizzazione di Produttori riconosciuta, a una cooperativa o a un consorzio di tutela del prodotto che svolge attività pertinente e coerente con l'attività dell'azienda richiedente.
Partecipazione ad Organizzazioni di Produttori riconosciute o a cooperative			8	
Partecipazione a consorzi di tutela del prodotto			6	
Miglioramento del rendimento economico dell'azienda a conclusione dell'operazione	Miglioramento, presunto, del rendimento economico dell'azienda espresso in SO. Il miglioramento del rendimento economico è verificato prima del saldo del premio.	Cumulabili	2	Il punteggio è assegnato se il PA dimostra, tramite le operazioni attivate a pacchetto a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2, il miglioramento del rendimento economico dell'azienda espresso in SO. Il rendimento economico espresso in SO presunto nel PA deve essere confermato in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Avvio di forme di diversificazione in attività agrituristica, sviluppo di nuovi prodotti, sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività energie rinnovabili, anche attraverso la partecipazione ad eventuali bandi. Tutti i settori.		2	
Miglioramento della sostenibilità sociale	Avvio di forme di diversificazione dell'attività agricola in attività didattiche e sociali anche attraverso la partecipazione ad eventuali bandi.	Cumulabile	1	

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI PAGAMENTO**1. Tipologia di intervento 4.1.1 – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITA' GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE**

- a) Alla domanda di pagamento in acconto è allegata la seguente documentazione:
1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
 2. se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
 3. se non già pervenuta copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
 4. fatture o altra equipollente documentazione fiscale, distinte tra interventi relativi alla produzione e interventi relativi alla trasformazione o alla commercializzazione;
 5. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 38 del regolamento;
 6. relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 7. computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
 8. relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 9. nel caso di lavori soggetti al decreto legislativo 163/2006, copia della seguente documentazione:
 - a) pubblicità eseguita;
 - b) documentazione relativa alla ricerca e analisi di mercato eseguita ai fini dell'individuazione dell'impresa esecutrice;
 - c) documentazione relativa alla scelta dell'impresa esecutrice;
 - d) contratto stipulato con l'impresa esecutrice;
 10. dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - d) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
 11. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - b) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- b) Alla domanda di pagamento a saldo è allegata la seguente documentazione:
1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;

2. copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
3. fatture o altra equipollente documentazione fiscale, distinte tra interventi relativi alla produzione e interventi relativi alla trasformazione/commercializzazione
4. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 38 del regolamento;
5. relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
6. copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
7. comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
8. computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
9. relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
10. per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
11. ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
12. per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
13. per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
14. per interventi nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti: copia del modello IVA relativo all'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda di pagamento e copia delle fatture relative ai prodotti acquistati da terzi;
15. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
16. ove previsto, documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità o alle certificazioni volontarie oppure l'avvio della procedura prevista per l'adesione ai regimi di qualità;
17. per le operazioni soggette al decreto legislativo 163/2006, copia della seguente documentazione se non già presentata:
 - a) pubblicità eseguita;
 - b) documentazione relativa alla ricerca e analisi di mercato eseguita ai fini dell'individuazione dell'impresa esecutrice;
 - c) documentazione relativa alla scelta dell'impresa esecutrice;
 - d) contratto stipulato con l'impresa esecutrice;
18. per operazioni realizzate da aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare di qualità;
19. per operazioni finalizzate all'adesione alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1305/2013, copia della certificazione volontaria;
20. dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione dell'operazione realizzata;
 - b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;

- c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - d) dimostrazione della dimensione economica dell'azienda espressa in standard output conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni;
 - e) la dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
21. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
- a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - b) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

2. Tipologia di intervento 4.1.2 – EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE

- a) Alla domanda di pagamento in acconto è allegata la seguente documentazione:
1. copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
 2. se non già pervenuta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi contenete gli estremi delle stesse;
 3. fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
 4. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 38 del regolamento;
 5. relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 6. computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
 7. relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 8. dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - d) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
 9. dichiarazione sostitutiva di atto notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - b) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- b) Alla domanda di pagamento a saldo è allegata la seguente documentazione:
1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
 2. fatture o altra equipollente documentazione fiscale;

3. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 38 del regolamento;
4. relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
5. copia del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
6. comunicazione al competente Ufficio attuatore delle eventuali varianti non sostanziali;
7. computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
8. relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
9. per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria
10. ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
11. per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
12. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
13. ove previsto, documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità o alle certificazioni volontarie oppure l'avvio della procedura prevista per l'adesione ai regimi di qualità;
14. dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione dell'operazione realizzata;
 - b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - d) dimostrazione della dimensione economica dell'azienda espressa in standard output conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni;
 - e) la dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
 - f) la dimostrazione dell'avvenuta riduzione dei consumi d'acqua derivante dagli interventi eseguiti in coerenza con quanto disposto dall'art. 46 del regolamento (UE) 1305/2013;
15. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - b) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

(riferito all'articolo 52)



Ministero delle politiche
agricole e forestali

Unione europea

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Domanda semplificata pacchetto giovani¹⁸

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e
ittiche
Servizio sviluppo comparto agricolo
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

**Trasmessa mediante PEC a
agricoltura@certregione.fvg.it**

Il sottoscritto¹⁹:

Cognome		Nome		
Data di nascita		Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di	Prov.
Codice fiscale				

in qualità di amministratore e legale rappresentante dell'azienda²⁰

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA	
Cognome o Ragione sociale		Nome	

¹⁸ Da inviare esclusivamente per Posta elettronica certificata PEC a agricoltura@certregione.fvg.it

¹⁹ Tutti i campi devono essere compilati

²⁰ Tutti i campi devono essere compilati

Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email				
Indirizzo di posta elettronica certificata - PEC				

- chiede di accedere al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la modalità "Pacchetto giovani", ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal "Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)", attivando in contemporanea:

- il tipo di intervento 6.1 – Avviamento di imprese per giovani agricoltori (premio) e

- il tipo di intervento²¹

4.1.1 – miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole

4.1.2 – efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole

- Intende, altresì, aderire ai seguenti tipo di intervento del PSR 2014-2020 nel momento in cui saranno attivati²²

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

2.1 - servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali.

A tale fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. di essersi insediato nell'azienda suindicata in data _____²³;
2. di avere _____²⁴ (costituito o aggiornato) e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
3. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti ai fini dell'accesso al tipo di intervento 6.1 del PSR 2014-2020;
4. che l'azienda neo costituita o in cui è avvenuto l'insediamento è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per l'accesso ai tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2 o entrambi del PSR 2014-2020;
5. che l'azienda neo costituita:
 - a) non deriva dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti in linea retta del sottoscrittore;
 - b) è _____ impresa (indicare se micro o piccola)

²¹ indicare **obbligatoriamente** uno dei due tipo di intervento o entrambi

²² indicare **obbligatoriamente** uno dei due tipo di intervento

²³ indicare **obbligatoriamente** la data dell'insediamento

²⁴ specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale

- c) non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014;
- d) non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno
6. che il Piano aziendale prevede la realizzazione dei seguenti interventi che costituiscono l'oggetto delle domande di aiuto che saranno presentate, in formato elettronico tramite SIAN, a valere sui tipi di intervento ²⁵:

4.1.1 - Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole	
Descrizione interventi	Importo al netto dell'IVA
Acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, serre e strutture zootecniche, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda.	
Acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda.	
Acquisto di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la gestione o esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all'allevamento.	
Acquisto di macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli.	
Realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari:	
1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario;	
2) impianti frutticoli, escluse le short rotation, le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali;	
3) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo;	
4) terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali;	
5) viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale.	
Interventi di efficientamento energetico, mediante l'isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all'attività aziendale esistente, comprese le serre, relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti, finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda.	
Realizzazione di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto ed installazione di	

²⁵ indicare **obbligatoriamente** 4.1.1 o 4.1.2 o entrambe

accumulatori dell'energia prodotta.	
Interventi finalizzati ad aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa.	
Realizzazione di schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorigene e gassose derivanti dalle lavorazioni.	
Interventi per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti, oltre gli standard minimi fissati dalla normativa di settore vigente.	
Costi generali.	
COSTO TOTALE tipo di intervento 4.1.1 euro²⁶	

Oppure o entrambi

4.1.2 – Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole	
Descrizione intervento	Importi al netto dell'IVA
Conversione degli impianti di irrigazione esistenti da scorrimento a impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi (cd rotoloni), del tipo mobile (tipo ad ali imperniate o ad ali translanti), localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua.	
Realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi come in dettaglio specificati alla voce precedente.	
Realizzazione di sistemi di recupero e trattamento delle acque reflue aziendali a scopo irriguo, quali gli impianti di fitodepurazione, includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso.	
Realizzazione di sistemi di irrigazione a ciclo chiuso, senza dispersioni - flusso o riflusso a recupero d'acqua.	
Realizzazione di invasi aziendali, anche di utilizzo collettivo, di capacità utile massima di 250.000 metri cubi coerentemente con la demarcazione contenuta nell'accordo di partenariato con l'Italia, di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 1303/2013, per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale.	
Acquisto e installazione di sistemi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione ivi compresi i contatori.	
Realizzazione di interventi collegati direttamente alle voci precedenti quali le dotazioni e l'impiantistica.	

²⁶ Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di aiuto

Costi generali.	
COSTO TOTALE tipo di intervento 4.1.2 euro²⁷	

7. che il Piano aziendale prevede la realizzazione anche dei seguenti interventi per i quali, al momento, non è possibile presentare alcuna domanda di aiuto a valere sul PSR 2014-2020:

Descrizione altri interventi del Piano aziendale	Importo al netto dell'IVA
COSTO TOTALE ALTRI INTERVENTI euro²⁸	

8. che il Piano aziendale prevede un costo totale complessivo (somma dei costi previsti dalle tre tabelle 4.1.1, 4.1.2, altri interventi) di euro _____²⁹.

9. di essere a conoscenza:

- di quanto previsto dall'articolo 52, commi 5 e 6 del regolamento;
- di quanto disposto dal PSR 2014-2020 in relazione ai tipi di intervento 1.1, 2.1, 4.1.1, 4.1.2 e 6.1;
- che la presente domanda semplificata di pacchetto deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC agricoltura@certregione.fvg.it corredata della documentazione prevista
- che, a pena di inammissibilità, la presente domanda di pacchetto deve essere riprodotta in formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN e trasmessa, completa della documentazione richiesta, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento;
- che la domanda del premio, di cui al tipo di intervento 6.1 e degli aiuti, di cui al tipo di intervento _____³⁰, devono essere presentate esclusivamente in modalità informatica con firma elettronica del sottoscrittore nei termini e secondo le modalità indicate dal regolamento;
- che il costo totale previsto per le operazioni da realizzare a valere sul tipo di intervento 4.1.1 o sul tipo di intervento 4.1.2 o entrambe e del Piano aziendale devono essere confermati in sede di presentazione della domanda di pacchetto sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN;

²⁷ Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.2 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di aiuto

²⁸ Indicare il costo totale degli interventi previsti dal Piano aziendale, non facenti parte delle domande di aiuto, da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di pacchetto e di premio

²⁹ Indicare il costo totale previsto dal Piano aziendale

³⁰ indicare **obbligatoriamente** 4.1.1 o 4.1.2 o entrambe

- che gli interventi indicati nelle tabelle suindicate dovranno essere avviati al più tardi entro sei mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto;
- che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica certificata;

Data

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:

- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Firma del richiedente

.....

Allegati alla domanda semplificata:

fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

eventuale delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci, nel caso di insediamenti plurimi